MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CONTENENTE L'ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI, E LA PROCEDURA NE' GIUDIZJ;

CON

UN PRECISO FORMOLARIO PER QUALUNQUE ATTO.

DELL' AVVOCATO

RAFFAELE MERCURIO.

Tomo secondo.

NAPOLI,

Dai Torchi di LUCA MAROTTA

Strada S. Biagio de' Libraj N. 119.

1822.

LIBRO I.

De' giudizj ordinarj.

TITOLO I.

Della competenza delle diverse autorità giudiziarie ne' giudizj di qualunque natura.

CAP. I.

Della competenza in generale.

1. L' articolo 136 delle leggi di procedura penale stabilisce per principio generale che » *tutti i giudizj penali, ancorchè portino a pene* » *di semplici ammende o confische stabilite* » *da regolamenti o da ordinanze di qualsivoglia autorità, saranno trattati dalle autorità* » *giudiziarie secondo le presenti leggi, e colle* » *forme in esse stabilite, qualunque sia la* » *specie di reato che debba giudicarsi.*

2. L' articolo 137 di dette leggi contiene però una modifica al disposto nel citato articolo 136, poichè sottrae dal potere delle autorità giudiziarie i giudizj de' reati militari (1), egli sottopo-

(1) Dicesi reato militare quello commesso dalla per-

ne alle autorità militari ai termini dello statuto penale militare.

3. Ma oltre di questa eccezione all' articolo 138 delle leggi di procedura, alcuni credendo ravvisarvi delle altre per effetto degli art. 12, e 20 della legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817, coi quali si autorizzano i sindaci, e gli eletti comunali a pronunciare delle ammende tanto per le contravvenzioni di polizia urbana in flagranza, che per quelle riguardanti i danni cagionati nelle pubbliche strade, elevarono moltissime quistioni.

4. Sostennero alcuni che gli art. 19, e 20 della legge sul contenzioso amministrativo, trovandosi distrutti dall' articolo 136 delle leggi di procedura penale, anche per i giudizj attribuiti ai sindaci, ed agli eletti doveano procedere le autorità giudiziarie.

La nostra opinione però fu sempre per la esistenza de' precitati art. 19, e 20, che ben conciliavansi coll' art. 136 (1).

Finalmente il real decreto de' 2 Gen. 1822 ci con-

---

sona militare in atto del servizio, o nelle piazze d' arme, nè forti, nelle caserme etc. Vedi l' art. 70 dello statuto pen. mil.

(1) Vedi il trattato di competenza delle autorità locali da noi pubblicato nel 1819 sotto gli articoli 11, e 42.

fermò in questa idea, poichè dichiarò che l'art. 136 della procedura penale, distrutto non aveva il disposto negli art. 19, e 20 della legge de' 21 marzo 1817, i quali debbono dovea avere il loro pieno vigore.

Infatti l'art. 136 della proc. pen. non è punto in contraddizione con gli art. 19, e 20 della legge de' 21 marzo 1817, mentre nel primo si parla di giudizj penali, nell'attocchè in questi trattasi di semplici ammende.

5. L' art. 20 attribuendo ai sindaci le controversie sulla occupazione delle strade, gli dà la facoltà di pronunciare delle multe che da tali controversie derivano. Quindi non trattasi di un formale giudizio penale, ma per lo più di un giudizio tutto civile. *Tizio* crede di poggiare un pilastro, una trave, un muro su d' una strada pubblica; la comune glielo impedisce: viene la controversia in contestazione: l' autorità amministrativa vi prende parte; il particolare soccumbe, ed è condannato alla multa.

Ecco che non trattasi di un giudizio penale: ecco che l' art. 136, non è in menoma parte leso.

6. Così ancora l' art. 19 di detta legge attribuendo all' eletto, amministrativamente la sola inflizione di una multa in caso di flagranza contro coloro che tengono pesi, o misure false, o

pur vendono i generi oltre il prezzo stabilito nelle assise, non pregiudica il disposto nell'art. 136; poichè ne anche trattasi di un formale giudizio penale, ma di un affare tutto amministrativo.

7. Se però non di una controversia relativa alla semplice occupazione di una strada si trattasse, ma bensì di una devastazione, o di un danno qualunque punibile con pene criminali, o correzionali, è chiaro che il giudizio ne apparterrebbe all' autorità giudiziaria competente, come egualmente all' autorità giudiziaria appartiene il giudizio delle contravvenzioni di polizia urbana, allorchè non trattasi di flagranza.

8. Ecco dunque conciliato l' art. 136 delle ll. di proc. pen., con gli art. 19, e 20 della legge del contenzioso amministrativo del 21 marzo 1817; in conseguenza ben regge la massima dal detto articolo adottata, che *tutti i giudizj penali trattar si debbono dalle sole autorità giudiziarie nel modo stabilito dalle leggi.*

CAP. II.

Delle autorità giudiziarie competenti a giudicare in ciascun genere di reato.

9. Le autorità giudiziarie incaricate dalle leggi a procedere alla punizione de' colpevoli in ciascun genere di reato, sono i giudici di circondario e le G. C. Criminali, le quali in alcuni reati assumono anche il titolo di G. C. Speciali.

10. I giudici di circondario in forza dell' art. 33, e 37 della legge organica de' 29 maggio 1817 giudicano di tutt' i reati punibili con pene correzionali, o di polizia, salvo l' appello alla G. C. Criminale (1).

11. Le G. C. Criminali giudicano in prima ed unica istanza tutte le cause di reati punibili con pene criminali (2).

12. La competenza vien fissata dal genere del reato: quindi ne' giudizj penali bisogna riguardare il reato in rapporto alla pena, in modo che se esso sia punibile con pena di polizia o

---

(1) I reati punibili con pene correzionali vengono chiamati dalle leggi delitti; quelli punibili con pene di polizia vengono chiamati controvenzioni, art. 2. ll. penali.

(2) I reati punibili con pene criminali vengono dalla legge chiamati misfatti, art. 2. delle ll. penali.

correzionale, il giudizio si appartiene al giudice del circondario; se sia punibile con pene criminali è di competenza delle G. C. Criminali o Speciali, secondo le qualifiche che concorrono nel reato (1).

13. Ne' reati i quali non vengono considerati delitti, che per le circostanze attenuanti del dolo, come per l'involontarietà, per l'età, per la provocazione etc., il giudizio è anche di competenza della G. C. Criminale, malgrado che siano punibili con pene correzionali; e la ragione n'è che la scusa o l'involontarietà non si presume nè dee provarsi (2).

(1) Per la differenza che passa tra le pene Criminali, correzionali, e di polizia, vedi gli art. 3, 21, 29, e 36 delle ll. penali.

(2) Vedi gli articoli 37 e seg. del seguente titolo.

TITOLO II.

De' giudizj de' misfatti con i rei presenti.

CAP. I.

Della sottoposizione all' accusa.

§. I.

Osservazioni generali.

14. Dopo che le pruove di un misfatto sono state raccolte; dopo che l' autore o i complici sono conosciuti, e si trovano assicurati alla giustizia sotto qualunque modo di custodia; dopo che il procurator generale presso la G. C. Criminale, o Speciale, crederà queste competenti a giudicare del fatto, formerà l' atto di accusa ai termini dell' art. 139 della proc. pen. giusta la formola n°. 1.

15. L' atto di accusa può considerarsi un reassunto del fatto criminoso; delle prove che lo sostengono; e la enunciazione della legge violata.

16. Il procurator generale formato che avrà l' atto di accusa, lo trasmetterà nella cancelleria della G. Corte, in dove il cancelliere vi noterà in margine il giorno in cui è pervenuto (art. 140 ll. di proc. pen.).

17. Fino a che la G. Corte non avrà deliberato sull'atto di accusa, esso non verrà pubblicato. Quindi nè l'imputato, nè il suo difensore, potrà prenderne lettura (art. 140).

18. Sia che il giudizio appartenga alla G. C. Criminale, sia che appartenga alla G. C. Speciale, l'atto di accusa verrà sottoposto all'esame della G. C. Criminale, la quale deciderà sulla sua ammessibilità col numero dispari di votanti, non maggiore di cinque nè minore di tre (art. 141 detta legge).

19. In Francia il giudizio di sottoposizione all'accusa è attribuito ad un tribunale diverso da quello, che deve giudicare del reato. Fra noi appartenendo la discussione dell'accusa ad una parte de' giudici della stessa Corte, bisogna che essi prendano in esame i fatti dedotti nell' accusa del procurator generale per quanto concerne la loro verifica, col processo scritto, senza mai allontanarsi da esso.

20. Nel giorno destinato per la discussione dell'atto di accusa, il presidente, o un giudice da lui delegato, farà il rapporto destinato.

21. Il procurator generale assiste all'esame del processo; mà terminato che sarà, deve appartarsi dalla camera del consiglio, dovendo la G. Corte deliberare in segreto sull'atto di accusa (art. 143, 144 delle leggi).

22. È vietato alla parte civile ed all'imputato, a comparire nell'atto dell'esame del processo, o dell'atto di accusa: ciò nondimeno, la parte civile, o l'imputato, possono presentare delle memorie scritte in loro favore, senza che questa facoltà possa in alcun modo ritardare la spedizione del giudizio di accusa (art. 143 delle leggi).

23. Le memorie che le parti crederanno opportune di presentare in loro favore, bisogna sempre dirigerle al presidente della G. Corte, il quale le terrà presente nel giudicare l'ammessibilità dell'atto di accusa.

24. Nel caso che una stessa persona si trovi imputato di più misfatti, è obbligo del ministero pubblico d'insistere che le istruzioni si compiano con sollecitudine, per formare di tutte insieme un solo atto di accusa. Se poi il reato porta a pena di morte, ed il bene della giustizia od il pubblico esempio richiede una sollecita punizione del colpevole; il pubblico ministero potrà formare il suo atto di accusa, per la sola imputazione portante a pena capitale cui trovasi finalizzata l'istruzione senza attendere il compimento della istruzione per gli altri reati (art. 158 ll. di proc. pen.).

25. Se poi le istruzioni di più misfatti imputati da un istesso individuo, siano in istato da potervisi pronunziare giudizio, il pubblico mini-

stero dovrà formare per tutte le imputazioni un solo atto di accusa, ed una sola dichiarazione, che lo precede (art. 159), cioè, una sola enunciazione de' diversi fatti imputabili.

26. Se si tratti di più individui complici di uno stesso misfatto, o incolpati di misfatti diversi, ma connessi tra loro, quando le istruzioni contro ciascuno di essi si trovano in istato da potersi profferir giudizio, l'atto di accusa debbe essere anche uno; e la gran corte vi pronunzierà con una sola decisione. La pubblica discussione sarà anche una; ed uno il giudizio diffinitivo (art. 160).

27. Per togliere qualunque interpetrazione, tanto pericolosa in materia criminale, quanto lo sono gli stessi abusi, la legge ha definito la connessione de' reati, dicui si fa menzione nel precedente articolo. Sono quindi connessi i misfatti:

1.° Quando sieno commessi nel tempo istesso da più persone riunite;

2.° Quando in luoghi e tempi diversi, e da diverse persone sieno commessi, ma per effetto di un concerto preventivo tra loro;

3.° Quando sia stato commesso un misfatto per procurare il mezzo a commetterne un altro;

4.° Quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell' altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità (art. 161).

§. II.

De' diversi risultati del giudizio di sottoposizione all' accusa.

28. Il giudizio alla sottoposizione di accusa può dar luogo a quattro risultati. Potrà riguardare il primo la libertà assoluta dell' imputato: il secondo, il rinvio ad altri giudici per motivo d' incompetenza: il terzo le nuove indagini, e la libertà provvissoria, o assoluta dell' imputato: il quarto la sottoposizione all' accusa.

SEZIONE I.

Della libertà assoluta dell' imputato.

29. Una violazione di legge è un reato. La repressione ne è la pena. Una procedura regolare la prepara. Un giudizio formale la infligge. Quindi la pena, la procedura, il giudizio; suppongono la violazione della legge, cioè il reato.

30. Ma se il fatto che forma il soggetto dell' accusa non è un reato, non può esservi allora nè procedimento nè pena. L' incolpato non è imputabile. La legge gli restituisce la libertà.

31. Sia pure l' azione punibile. Se il tempo che tutto cancella, col mezzo della prescrizione

abbia seppellito sotto le ombre dell' oblio il male del misfatto, l' azione allora è estinta; la pena non può esservi più: la legge cessa di persequitar l' imputato. Quindi non vi è luogo ad accusa.

32. Se l' azione porta in se stessa gli elementi del misfatto, ma dalle prove raccolte chiaro si scorge che il reato non sia stato commesso da colui che ne viene imputato; se la sua innocenza è tale, che convinti ne rimangano i giudici, in questo caso la Corte dovrà dichiarare non esservi luogo a procedere, ed in conseguenza liberare l' imputato.

33. In tutte queste diverse ipotesi la gran Corte dovrà liberare l' imputato, e vietare contro di lui ogni ulteriore procedimento (art. 145) (1).

SEZIONE II.

Del rinvio ad altri giudici per motivo d' dincompetenza.

34. Se dall' insieme del processo risulta che il fatto appartiene alla competenza di altri giudici, la gran Corte arresterà le sue funzioni; e

(1) La G. C. delibera sull' atto di accusa sempre col numero dispari di votanti, non meno di tre, non più di cinque, vedi ciò che si è detto nell' articolo 18.

ordinerà che l' imputato sia rimesso al giudice della sua causa (art. 146).

35. L' incompetenza di una Corte può principalmente derivare da due principali motivi ; cioè 1.° allorchè il reato non sia stato commesso ne' limiti della sua giurisdizone territoriale ; ed in questo caso l'incompetenza dicesi relativa : 2.° se il reato sia punibile dall' autorità militare , o con rito speciale , o pure se il giudizio sia di competenza correzionale , o di polizia ; ed in questo caso l' incompetenza dicesi assoluta.

36. In ambi i casi tanto l' imputato arrestato , che le pruove raccolte a suo carico , verranno rinviate al giudice competente. L' imputato però potrà ottenere di essere spedito libero al suo giudice , quante volte il delitto del quale è imputato , meni ad una pena correzionale inferiore al secondo grado di prigionia (1).

27. Quando il reato per sua natura sia un misfatto , ma che per le qualità minoranti , o scusanti , come per l' età , per lo stato del colpevole , o per la provocazione , meriti una pena correzionale , o di polizia , o non ne meriti alcuna (2) il giudizio apparterrà sempre alla gran

(1) Il 2. grado di prigionia comincia da sette mesi e termina a due anni (art. 26 delle ll. civili).

(2) Non esiste reato quando colui che lo ha commesso era nello stato di demenza.

Corte criminale. Quindi l' imputato sarà sottomesso all' accusa, e le circostanze che diminuiscono, o tolgono la pena, saranno esaminate, e messe a calcolo nella pubblica discussione (art. 148) (1).

38. Le circostanze minoranti, e scusanti non sono che incidenti i quali influiscono solo nell' applicazione della pena e non già nella natura del procedimento o sia dell' azione la quale è sempre la stessa. Se un minore commette un' omicidio, sarà questo sempre un misfatto: la pena sola cambia di qualità. Ed è l' azione che fissa la competenza, non la pena.

Dippiù: che l' azione sia un misfatto è certo: gli incidenti, che diminuiscono, o tolgono la pena si devon provare. Questa prova non può svilupparsi, che nella pubblica discussione; è necessario dunque che la Corte proceda, e che rinve-

---

I fanciulli minori di anni 9 sono esenti da ogni pena. Vedi il Capitolo 3, titolo 2, lib. 1 delle ll. penali, ove trattasi della volontà, dell'età, e dello stato dell'imputato e gli articoli 377 e seg. di dette ll.

(1) Il motivo pel quale la legge attribuisce alla gran Corte criminale il giudizio di quei reati, che per le circostanze attenuanti son puniti con pene correzionali nasce da che il determinare la scusa, o la involontarietà sul processo scritto, potrebbe dar luogo a frequenti errori, mentre dalle prime indagini raccolte senza giuramento non sempre risulta il fatto in tutta la sua integrità.

vendo delle circostanze attenuanti infligga quella pena che l' attenuazione esige.

39. La legge ha divisi i reati in controvvenzioni, delitti, e misfatti. Siffatta distinzione determina nel tempo istesso le azioni imputabili; e il giudice che deve punirle.

40. La giurisdizione de' magistrati dalla sovrana autorità è stata fissata: e nel fissarsi si son presi in considerazione i fatti che ne sono l' oggetto.

41. Il giudizio delle contravvenzioni, e de' delitti si è affidato ai giudici regj (1), quello de' misfatti si è riservato alle Corti criminali o speciali (2), e quello de' reati militari, è attribuito ai tribunali militari (3). Basta che l' azione appartenga ad una delle specie del reato per asserire la competenza de' giudici rispettivi.

42. Quindi se l' azione è accompagnata dai caratteri del misfatto, la punizione può appartenere alla G. Corte criminale o speciale o pure ad un tribunale militare; se da' caratteri di delitto, o di controvvenzione, al giudice del circondario.

43. Se la gran corte criminale nel calcolo delle pruove raccolte, e dal complesso degli atti,

---

(1) Art. 33, e 37 della legge del 29 maggio 1817.
(1) Art. 77, ed 86 di detta legge.
(3) Vedi lo statuto penale militare.

conoscerà che il reato debba punirsi con rito speciale, metterà non pertanto l' imputato in istato di accusa, e lo invierà alla Corte speciale (art. 148).

44. Non è così pei reati militari, e per i delitti e le controvenzioni: in questi casi non potendo aver luogo la sottoposizione all' accusa, la G. C. dovrà dichiarare la sua incompetenza.

Vi sono de' misfatti che accompagnati da alcune circostanze entrano nella giurisdizione della Corte speciale. All'esame di queste circostanze la Corte criminale deve occuparsi con tutta serietà; e non ne abbandonerà la conoscenza alla Corte speciale se non quando vede necessario doversi rischiarare nella pubblica discussione.

45. La legge ha imposto alla Corte criminale questo dovere, per impedire che l' accusato sia sottoposto ad un giudizio più rigoroso senza necessità di una procedura più rapida. In questa Corte gli atti sono abbreviati; la procedura più spedita; la difesa più difficile; la decisione non ammette gravame; la pena è pronta. Quindi l'accusato non vi si deve tradurre che in caso di bisogno preciso.

46. Trattandosi di un reato di cui la Corte sia incompetente a procedere per ragion di materia, l' eccezione d' incompetenza potrà opporsi in qualunque stato di causa, tanto dal pubblico mini-

stero, che dagl'imputati presenti (1) (art. 157).

Se questa eccezione è proposta prima del giudizio alla sottoposizione di accusa, la gran Corte potrà pronunziarvi all' istante, o quando giudica sull' atto di accusa. Questa facoltà non è abbandonata all' arbitrio de' magistrati. Essi si faranno regolare dalle circostanze. Vi giudicheranno subito, se pronte saranno le prove: ne riserberanno la decisione ad altro tempo, se vi sarà bisogno di maggiori dilucidazioni. In questo caso la istruzione sarà continuata, e l' esame sulla eccezione d'incompetenza verrà riserbata al tempo del giudizio di sottoposizione all' accusa (art. 157).

43. È necessario però avvertire, che in tutti i casi, non bisogna passare a discutere alcuna quistione nel merito, se prima non si sarà deciso della competenza. L' atto primordiale, ed essenziale del magistrato è di spiegare la sua competenza. È teoria della legge, e della ragione di non cumulare la competenza col merito. La decisione di competenza essendo suscettibile di ricorso, giusto il prescritto nell' art. 157 quando questo è prodotto, non si potrà passare alla discussione di altra eccezione, ma bisognerà at-

(1) La parola *qualunque stato di causa* chiaramente indica, che questa eccezione potrà prodursi fino a che non sia emessa la decisione definitiva.

tendere la decisione della Corte suprema. Così fu deciso dalla Corte di cassazione di Napoli nella causa di Vincenzo di Giacomo.

48. Qualunque sia la decisione sulla eccezione d'incompetenza, non potrà essere attaccata col mezzo del ricorso che nel termine de' cinque giorni fissati dall' art. 175, di cui parleremo a suo luogo.

49. Riguardo alla incompetenza relativa, cioè per ragion di luogo, come nel caso che una gran Corte proceda per un misfatto commesso in un' altra provincia, la legge non ha stabilito se si può in ogni stato di causa produrre.

È certo però che l' imputato ha dritto ad esser giudicato dalla Corte del luogo nel quale fu commesso il reato di cui si presume autore. La legge lo ha prescritto. Il pubblico esempio vi ha pure il suo interesse.

Ma quanto dura questa facoltà? La legge non ne ha definito il tempo, come ha fatto per la incompetenza per ragion di materia.

La giurisprudenza però ha sempre distinta l' una specie d' incompetenza dall' altra. Si è sempre pensato che l' incompetenza relativa fissando l' interesse delle parti, non quello dell'ordine pubblico, non possa opporsi che al momento della contestazione della causa; che scorso questo tempo, si stima aver rinunziato a questo pre-

sidio; e che essendo a favore delle parti, si presume averlo abbandonato, quando non subito ne han fatto uso. Quindi si può esser sicuro, che la incompetenza per ragion di persona, essendo una eccezione perentoria, non possa proporsi dopo spirato il termine de' cinque giorni prefisso per le eccezioni perentorie.

SEZIONE III.

Delle nuove indagini per mancanza di prove.

50. Se nel giudicarsi della sottoposizione all' accusa, il processo non contenga indizj sufficienti di reità; se nemmeno presenti tracce conducenti ad acquistarli, la gran Corte dovrà ordinare la libertà provvisoria degl' imputati, e rimettere gli atti al pubblico ministero, acciò colla norma della legge procuri di rischiarare le cose (art. 249.).

51. Gl' indizj sufficienti di reità richiesti da questo articolo, non è necessario che sieno quel complesso di argomenti, e di prove che formano la dimostrazione sicura del colpevole. Basta che tali indizj stabiliscano una grave probabilità contro di lui. È in questo caso che si deve sottomettere all' accusa.

52. Con vaghi indizj, con deboli presunzioni,

con probabilità leggiere, non potrebbe la Corte mettere in istato di accusa l' incolpato. La legge vuole che vi siano argomenti sufficienti di reità per menare ad un giudizio sempre funesto il cittadino.

53. Se gl' indizj sufficienti di reità non vi sieno, ma dall' insieme degli atti si raccolgano de' lumi a stabilirli, la gran Corte ordinerà una più ampia istruzione; destinerà l' istruttore che deve procedere; ed indicherà a costui quelle norme che saranno stimate più espedienti alla investigazione del vero.

Pendente siffatta istruzione, il giudizio della sottoposizione all' accusa rimarrà sospeso (art. 150).

In tal caso può la gran corte interrogare di nuovo l' imputato, se a tenore delle circostanze può lusingarsi di aver qualche dilucidazione dalle sue risposte.

54. Invece di nominare l' istruttore, la gran Corte può essa stessa proseguire la istruzione in residenza, o delegarla ad uno de' suoi giudici (art. 151).

55. Pendente la novella istruzione può la gran Corte ordinare che l' imputato rimanga in istato di arresto (art. 152.)

È questa una facoltà confidata alla prudenza della Corte. Essa si regolerà sempre tanto

sulla qualità degl' indizj raccolti contro di lui, che sulla natura del reato. Nella ipotesi che gl' indizj siano gravi, e concludenti, e che si tema la fuga, è più convenevole ritenerlo ancora per poco in sicuro, che subito sottrarlo dal rigor della legge.

56. Se la gran Corte abbia deliberato che l'imputato rimanga in arresto, e la più ampia istruzione fra un anno dalla data della deliberazione non si è compiuta in tutte le sue parti, l' imputato ha il dritto di chiedere la libertà provvisoria, la gran Corte è nell' obbligo di accordarla (detto art. 152).

57. Compiuta la novella istruzione, se il procurator generale nulla crederà dover cangiare all' atto di accusa, si riporterà al medesimo, e l' affare verrà riesaminato dalla gran Corte nel modo indicato negli articoli 138, e seguenti (art. 153).

58. Quando dietro il nuovo procedimento la imputazione non acquista altra forza, le presunzioni ripiegano in favore dell' imputato: il tempo che passa senza prove novelle, fornisce argomenti della di lui innocenza: e quindi ingiusto sarebbe ritenerlo più lungo nello stato di arresto. Perciò la gran Corte dovrà pronunziare la libertà provvisoria dell' incolpato, e rimettere gli atti al pubblico ministero che continuerà ad istrui-

re, come è stabilito nel citato art. 149 (art. 154).

59. Ma se colla nuova istruzione si sono acquistati nuovi indizj contro l' imputato, si ricomincierà il giudizio di accusa, come se non fosse stato mai proposto. Il procurator generale, formerà novellamente il suo atto di accusa, o presenterà quello stesso esibito altra volta, se nulla ci è da doverci cambiare, o con quelle modificazioni che crederà convenienti. Quindi si procederà coll' ordine progressivo (art. 153).

60. Pronunziata la libertà provvisoria dell' incolpato, è proibito di più tradurlo innanzi la gran Corte per lo stesso misfatto; a meno che nello spazio di due anni non sopraggiungano nuove pruove contro di lui (art. 162).

Sono considerate per nuove prove i processi verbali non mai sottomessi all' esame della Corte; i nuovi indizj; i nuovi documenti; e le nuove dichiarazioni de' testimonj (art. 163).

È nesessario però che queste nuove prove aggiungano maggior forza a quelle sulle quali fu prima giudicato l' affare: e che ai termini dell' art. 155 stabiliscano sufficientemente la reità dell' imputato (*ivi*).

61. Dopocchè di queste nuove prove avrà l'istruttore compilato il nuovo processo, debbono osservarsi le regole fissate per mettere l' imputato

in istato di accusa, secondo l'art. 138, e seguenti (art. 164).

62. Finalmente, se il nuovo processo compilato dopo essersi ordinata la libertà provvisoria dell'imputato, non somministri tanto da poter sottoporre lo stesso all' accusa, la gran Corte col numero dispari di votanti non minore di tre, e non maggiore di cinque pronunzierà la di lui libertà assoluta.

SEZIONE IV.

Dell' ammessione dell' accusa.

63. Se l'azione per la quale si procede sia punibile; se la gran Corte sia competente a giudicarne; se vi siano prove sufficienti contro l'imputato, la gran Corte dovrà dichiararlo in legittimo stato di accusa, ed ordinare, che si proceda contro di lui pel misfatto di cui è accusato, sia innanzi la gran Corte criminale, sia innanzi la gran Corte speciale, secondo che il reato porti all' una, o all' altra competenza (art 155).

64. La gran Corte potrà ordinare, che l'atto di accusa sia rettificato, e può escluderne quei reati per i quali abbia rilevato dagli atti o l'innocenza dell' imputato, o una tale insufficienza di prove, che non possa supplirsi (art. 156).

In tal caso il procurator generale adempiendo al disposto della gran Corte rettificherà l'atto di accusa, togliendo da esso quei carichi esclusi e lo presenterà di nuovo ai termini della deliberazione.

65. Dal momento, che la gran Corte avrà deciso ammettersi l' atto di accusa, s' intende aperto contro l' accusato un formale giudizio : e quindi potranno prodursi tutte le difese necessarie in suo favore.

Cap. II.

Degli atti che precedono la pubblica discussione.

§. I.

Della pubblicazione degli atti, e della nomina del difensore.

66. Terminato il processo, messo l' imputato in legitimo stato di accusa, tutte le pruove contro di lui raccolte, tutti i documenti ed oggetti di convinzione vengono depositati in cancelleria. Da quest' istante la legge considera pubblicato il processo, cioè che potrà leggersi dal difensore, o da' parenti ed amici dell' imputato : da quest'

istante l' imputato per mezzo del suo difensore potrà conoscere i suoi carichi, preparare tutte quelle eccezioni a difesa, che crederà utili in suo favore, e che potranno indebolire, le prove contro di lui raccolte.

67. Il deposito degli atti, documenti, ed oggetti di convizioni è di essenza del procedimento; la legge lo richiede sotto pena di nullità (art. 166), ed acciò costi di un tale adempimento, la legge prescrive ancora avvertirsi tanto il difensore dell' imputato, che la parte civile di potersi recare in cancelleria ad osservare tanto l' atto di accusa che tutto il processo ivi depositato (l' art. 169).

68. Non sarà mai permesso di trasportare le carte, i documenti, o gli oggetti fuori dell' officina della cancelleria, ma potranno in essa, ed in presenza del cancelliere o suoi commessi, leggersi, ed osservarsi.

69. L' atto di accusa, colla decisione che lo ha ammesso, dovrà notificarsi all' accusato, rilasciandogliene copia legale sottoscritta dal cancelliere (art. 167).

70. La parte civile dopo l' avviso ricevuto ne' termini dell' art. 67 potrà formare il suo atto d' intervento in causa, esibendosi a somministrare le pruove pe' danni ed interessi sofferti per effetto del misfatto (art. 168).

71. L' intervento in causa della parte civile, altro non è che una domanda diretta alla G. C. colla quale enunciandosi i danni sofferti se ne chiede il rimborso, esibendosi i documenti o i testimonj, che li convalidano (*vedi la formola n.° 2.*

72. Quest'atto dovrà notificarsi all'accusato per mezzo dell' usciere della G. C., ed indi depositarsi in cancelleria per unirsi al processo.

73. Dal momento in cui si sono pubblicati gli atti, la legge (art. 169) permette all'accusato di conferire col suo difensore, col quale è permesso ancora di fare estrarre dal processo a sue spese, o a spese dell' accusato, tutte quelle carte, che crederà utili alla difesa della causa.

74. Se prima dell'atto di accusa l'accusato non si fusse provveduto di un difensore, il presidente, o il giudice delegato lo interpellerà a sciegliersela fra ventiquattr' ore. Passato questo termine gli sarà assegnato d' uffizio sotto pena di nullità.

75. Il difensore mentre sarà avvisato della sua nomina, sarà avvisato pure della sottoposizione all' accusa, come è prescritto nell' art. 167 (art. 170). Nessuno può essere abbandonato ad un giudizio senza difesa: è questo un dritto inviolabile al quale lo stesso accusato, non potrebbe rinunziare, mentre se l' ordine pubblico esige-

la punizione de' colpevoli, la giustizia richiede la garenzia degli innocenti, e lo scovrimento della verità. Quindi l' art. 170 prescrive interpellarsi l' imputato, acciò tra ore 24 si scelga un difensore di sua fiducia; ma se non adempisce a tale scelta, l' istesso art. dispone assegnarsegli di uffizio dal giudice.

76. La legge conoscendo la necessità assoluta dell' assistenza del difensore ne' giudizj penali, vi attacca tanto interesse, che scorso il termine delle ore 24, se il difensore non sia stato nominato o non gli sarà stato assegnato di officio, tutti gli atti che seguono sono dichiarati nulli (vedi il citato art. 170 in fine).

L' intervento dunque del difensore dopo la pubblicazione dell' accusa è di essenza del procedimento, ed ogni atto si reputa nullo allorchè è fatto in sua mancanza.

77. Il difensore però deve avere i suoi requisiti: bisogna che conosca a perfezione quella legge che dee invocare, quelle che debbono garentire il suo cliente. Bisogna che sia fornito di quella legale filosofia, e sana logica senza la quale non potrebbe conoscere i caratteri del reato, nè gli elementi che lo compongono; egli non saprebbe valutare a pieno la forza degl' indizj, e delle pruove. Gli atti di procedura spessissimo influiscono sul merito della causa; quindi bisogna esserne con perfezione istruito.

78. Gli errori di un difensore sono sovente di conseguenza funesta ad un povero imputato, e di un danno irreparabile; spessissimo l'innocente è la vittima dell'ignoranza, non di rado la giustizia non ottiene il suo intento.

79. L'imputato non potrà scegliere il suo difensore ne il giudice designarlo, se non fra gli avvocati, e patrocinatori autorizzati ad esercitare la professione presso la G. C. Criminale; ciò non ostante la legge sempre benevole verso gl'infelici, piegando ai sentimenti di umanità dispone, che nel caso l'imputato riponga le speranze della sua salvezza in persona di un parente, o di un amico, gli permette la scelta di questi per suo difensore: così egli con più fiducia si accosta al trono della giustizia; così, se innocente, meno agitato dalle smanie della diffidenza più tranquillo attende l'esito del giudizio; se reo si vede, prenderà la sua condanna come una conseguenza inevitabile delle sue colpe; per questi motivi la legge ha fatta una tale eccezione a favore dell'accusato, dandogli la facoltà di scegliere un difensore, che non sia ne avvocato, ne patrocinatore.

80. Per sceglersi però un difensore tra parenti vi occorre il permesso del Presidente della G. Corte, poichè una facoltà illimitata avrebbe potuto produrre degli abusi; quindi allorchè l'im-

putato dichiara al giudice commissario voler per difensore un suo parente, che non sia nell' albo de' patrocinatori, converrà dal giudice commissario farsene rapporto al Presidente, acciò questo magistrato possa accordare il permesso richiesto dall' art. 171.

81. Il difensore scelto debbe accettare la sua nomina in iscritto (art. 171). È questa la pruova incontrastabile del consenso di prestare l' opera sua; da questo momento assume egli l' obbligo, ed il dovere di difendere con zelo, ed attenzione la causa del suo cliente.

82. Un solo difensore può difendere più complici quando l' interesse dell' uno non si opponga a quello dell' altro, o per meglio dire quando la difesa dell' uno non sia l' offesa dell' altro (articolo 174.)

Questa disposizione però non è di rigore nè potrebbe esserla, mentre non contiene nè un precetto nè un divieto: è in arbitrio degli accusati avere ognuno il suo avvocato, anche nella ipotesi, che uno sia l' interesse. Sarebbe un deludere le più lusinghiere speranze legar tutti a confidarsi ad un solo, che non a tutti ispirasse quella necessaria fiducia, che un difensore dee godere; oltre a che, quando il difensore sia tale che meriti la fiducia degli accusati, e che concorrano in esso tutte quelle necessarie qualità, è più espe-

diente confidare ad un solo la difesa generale. L' unità conduce più facilmente alla buona riuscita delle cose.

84. Se il difensore nominato di uffizio rifiuti l' incarico, il Presidente ne conoscerà i motivi. Se questi sussistono la scelta si avrà per non fatta. Una novella nomina affiderà le speranze dell' accusato ad un nuovo soggetto (art. 172).

85. Ma se i motivi della ricusa saranno irragionevoli, se il Presidente non li conoscerà giusti, non vi è scusa pel difensore eletto. Gli ordini del magistrato dovranno essere da lui adempiuti: collocato per lo bene pubblico, tra il trono della giustizia; e le vittime delle umane passioni; non può sottrarsi dalle doppie obbligazioni, che il suo stato l' impone, senza ledere i più sacri doveri del suo ministero.

Termino quest' articolo con le parole del Sig. d' Aguesseau, nel suo primo discorso pronunciato nel Parlamento di Parigi nel 1693, sul conto dell' indipendenza dell' avvocato. *I deboli, gl' infelici trovino nella vostra voce un sicuro asilo contro l' oppressione, e la violenza; ed in quelle pericolose occasioni, in cui la fortuna vuol mettere a pruova le sue forze contro la vostra virtù : mostrateli che voi siete non solamente liberi del suo potere, ma superiori al suo impero : Sacrificate a sì nobili funzioni*

tutti i momenti della vostra vita. Voi siete obbligati a render conto alla patria di tutti i talenti, che in voi essa ammira, e sintantochè le vostre forze ve lo permettono è una specie di empietà, di ricusare ai vostri concittadini un soccorso tanto per essi utile, quanto lo è per voi glorioso.

86. Ma se sordo alle voci del sentimento, e della legge persiste il difensor nell' ostinato rifiuto, allora il magistrato è autorizzato dalla medesima ad infliggere contro di lui delle penali, onde richiamarlo ai proprj doveri; quindi l' art. 173 prescrive, che il Presidente, fattane parola alla Corte, potrà secondo le circostanze ammonire l' avvocato, o il patrocinatore renitente, a porte chiuse, o fargli una riprensione pubblica, e portargli anche l' esempio della sua punizione, la quale può aver luogo per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei (art. 175).

Tutti questi diversi modi di correzioni, quando la gravezza delle circostanze lo esige, potranno cumularsi in tutto, o in parte secondo la prudenza della G. Corte.

§. II.

Dell' apertura del termine . e delle diverse eccezioni.

87. Fornito l' imputato del difensore, adempitosi a tutte le formalità espresse ne' precedenti articoli, la legge rivolge le sue cure a pro di colui , che esposto si trova al giudizio ; quindi un termine di cinque giorni viene aperto a favore dell' accusato per le dovute difese , previa un ordinanza all' uopo rilasciata dal presidente , o dal giudice delegato , nella quale si dovrà precisare , che le domande per nullità non proposte in questo termine , non saranno più ammisibili. Vedi la formola n.° 8.

88. Il termine decorre dal momento della notifica alle parti. Nel corso di questo termine potranno allegarsi tutt' i mezzi d' incompetenza (1),

---

(1) L' incompetenza può derivare da varj motivi. 1. dicesi incompetente una Corte , un tribunale , o un giudice , allorchè il fatto imputato non sia previsto tra i reati. 2. È incompetente una Corte , un tribunale , o un giudice , quando la punizione del reato non è tra le sue attribuzioni , come se trattandosi di un reato di rito ordinario , si procedesse con rito speciale , e viceversa ; o pure , se trattandosi di un delitto procedesse la G. C. Criminale , mentre la punizione ne appartiene al giudice correzzionale. 3, Finalmente può dirsi incompetente una

o di nullità di atti antecedentemente avvenute (1) e chiedersi quei sperimenti di fatto, di cui può esser capace la natura del reato, o le vestigia, che il reato ha rimaste. Questo termine è comune al ministero pubblico, alla parte civile ed all' accusato (art. 175). Quindi nell' istesso modo dell' accusato, il ministero pubblico, o la parte civile, potranno produrre tutte quelle domande che crederanno opportune, l' uno per sostener l' accusa, l' altro per comprovare i danni, che il reato gli ha arrecati.

89. L' eccezioni di competenza debbono discutersi preliminarmente a qualunque eccezione perentoria, non potendosi con queste cumulare.

90. La gran Corte dovrà sospendere ogni ulteriore procedimento, quando la decisione di com-

---

Corte, un tribunale, o un giudice, allorchè il reato non è stato commesso nella periferia della sua giurisdizione territoriale.

(1) L' atto nullo è quello, che mancandogli le formalità richieste dalla legge viene dalla stessa considerato nullo, quando la legge non fulmina la nullità dell' atto, qualunque omissione, qualunque mancanza di formalità non produce la nullità dell' atto. Per esempio, mancando l' accettazione in iscritto del difensore ai termini dell' art. 171, non s' incorre nella pena di nullità; poichè la legge non lo prescrive; ma se si mancasse al deposito in cancelleria dell' atto di accusa, o del processo, s' incorrerebbe nella pena di nullità, perchè la legge coll' art. 166. lo prescrive.

petenza venghi nel termine attaccata col mezzo del ricorso alla suprema Corte di giustizia, la legge saggiamente dispone ciò, mentre pendente il ricorso la giurisdizione del giudice considerar si dee sospesa; e che qualunque decisione in merito egli faccia in quest' intervallo non sarebbe, che un atto privo di giurisdizione, (art. 178.)

91. Non è così per l' eccezioni perentorie, come nel caso che si eccepisse la prescrizione del reato, l' estinzione dell' azione per causa d' indulto, o rinuncia all' istanza, qualunque sia la decisione, il ricorso non ne sospende l' esecuzione; il giudizio si prosiegue, e la discussione del ricorso è riservata dopo la decisione definitiva (art. 179).

92. Quando nell' ordinanza, che apre il termine alla difesa siasi omesso d' avvertire l' imputato che le domande per nullità non proposte nel termine, non sono più ammesse, egli conserva il dritto di farle valere anche dopo la decisione definitiva (art. 176) (1).

---

(1) La legge nel dire *verrà all' accusato conservato il dritto di farle valere anche dopo la decisione definitiva*, ha chiaramente prescritto, che il solo accusato può produrre la nullità degli atti, anche dopo la decisione definitiva; quando non sia stato avvertito, che il termine di cinque giorni era per lui perentorio, nè il ministero pubblico, nè la parte civile godono di questo beneficio, e

93. Se nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notifica fatta alla parte vengono proposte delle eccezioni di atti nulli, e queste sieno giudicate sussistenti, la G. C. ordinerà la rifazione degli atti dichiarati nulli (art. 185).

94. Se nel detto termine di cinque giorni si chiede uno sperimento di fatto, o la G. C. lo crederà ammisibile, ordinerà il modo col quale un tale esperimento debba eseguirsi.

95. Ogni domanda sia per nullità di atti, sia per sperimento di fatto, dovrà esser diretta al presidente, e giudici della G. C. criminale, e sottoscritta o dall' imputato, o dal suo difensore. *Vedi la formola n.° 1.*

96. La G. C. secondo la varietà de' casi potrà ordinare, che lo sperimento si esegua alla presenza del giudice istruttore del distretto, del giudice del circondario, o di quello di un circondario vicino. Potrà ancora ne' casi più gravi assistere essa stessa allo sperimento, purchè ab-

---

con giustizia la legge gli esclude, poichè ogni nullità all' imputato sopratutto può essere pregiudizievole; oltre a che il ministero pubblico e la parte civile essendo attori nel giudizio, hanno avuto tutto l' agio di ben ponderare i loro passi, e preparare le loro difese dal primo istante del procedimento.

bia luogo nel territorio del comune di sua residenza (art. 193).

97. Se lo sperimento non si faccia in residenza, e richegga l' intervento de' magistrati che non possono allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione del segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, la deliberazione non potrà pubblicarsi, notificarsi, o inserirsi in processo, se non dopo l' approvazione del Ministro (art. 191).

98. L' esperimento è la verifica di un fatto che dipende dall' esistenza di un altro fatto, o dall' impossibilità del fatto asserito.

Per esempio: Pietro è accusato di avere dalla sua finestra gravemente ferito Antonio con un colpo di fucile, nell' atto che questi apriva la porta della sua casa: se in difesa si sostiene, che dalla finestra dell' accusato non si poteva ciò eseguire, per esservi nel mezzo un muro, o altro impedimento; ecco un fatto che forma oggetto dell' esperimento, mentre, dovrà verificarsi, se effettivamente tra la finestra, e la porta vi sia quell' impedimento che si asserisce.

§. III.

Del modo di procedersi allo sperimento di fatto.

99. Allorchè la G. C. avrà ammessa la domanda di sperimento, il presidente, o il giudice delegato, di accordo col pubblico ministero, stabilir dee il giorno in cui lo sperimento dovrà eseguirsi; all' uopo converrà rilasciare un' ordinanza per la comparsa delle parti, de' testimonj e de' periti, coi quali dovrà eseguirsi l' esperimento, che verrà ad essi notificato da un usciere a ciò destinato.

100. Il giudice delegato, coll' intervento del procurator generale e coll' assistenza del cancelliere si recherà nel luogo destinato onde procedere allo sperimento.

In mancanza del cancelliere o del cancelliere sostituto potrà intervenirvi anche un commesso giurato che ne faccia le funzioni.

101. Se il procurator generale non stimerà necessario il suo intervento sul luogo dell' esperimento, potrà delegare le sue veci ad alcuno de' funzionarj giudiziarj del luogo medesimo, ai quali la legge accorda le facoltà di ministero pubblico nelle cause correzionali, o di polizia (art. 191).

102 La legge coll' articolo 187 proibisce all' accusato d'intervenire all' esperimento; potrà però farvi assistere il suo difensore, il quale sarà notificato acciò possa intervenirvi.

103. L'accusato ed il suo difensore possono anche deputar persona che li rappresenti sul luogo nell' atto dello sperimento (art. 191).

La parte civile secondo il prescritto del precitato articolo, potendo anche intervenire all' esperimento, dovrà similmente essere avvertita del giorno, luogo ed ora in cui si eseguirà.

104. Giusta il disposto nell' articolo 188 delle ll. di proc. pen., tanto i testimonj che i periti da adoprarsi nello sperimento, dovranno giurare di eseguire le ispezioni che convengono, e fare le deposizioni risultanti dallo sperimento, secondo la verità e coscienza.

105. Prestatosi un tal giuramento da'testimonj, o da' periti, il giudice delegato gli farà quelle dimande che crederà convenienti allo scovrimento della verità.

106. Tanto il difensore dell'accusato che la parte civile, potranno fare nell' atto dello sperimento quelle osservazioni, che crederanno opportune.

107. I testimonj ed i periti debbono eseguire sulla faccia del luogo tutte quelle ispezioni che convengono, e che li verranno ordinate dal giudice delegato; ed indi faranno le deposizioni risultanti dallo sperimento (art. 189).

108. Di tutte le operazioni eseguite, egualmente che del detto de' testimonj, e de' periti, il cancelliere ne formerà processo verbale, che verrà letto a' testimonj, ai periti ed alle parti presenti, ed indi sottoscritto da tutti gl' intervenuti nell' atto = *Vedi la formola n.° 10.*

109. Il processo verbale dello sperimento verrà depositato in cancelleria. Le parti saranno cerziorate di un tal deposito eseguito, ed avranno il dritto di osservare tanto il processo verbale depositato, che tutto il rimanente degli atti (art. 192).

§. IV.

Del termine per la presentazione delle liste de' testimonj.

110. Adempite le deliberazioni su i mezzi di nullità, e compiti gli esperimenti, se abbiano avuto luogo, la legge concede un termine di ventiquattr' ore, durante il quale il ministero pubblico, e la parte civile, dovranno respettivamente produrre le liste de' testimonj (art. 195).

111. Anche l'accusato in questo termine ha il dritto di presentare le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimonj sottoscritta dal suo difensore (*ivi*).

112. Il termine enunciato nel precedente articolo, si apre per mezzo di un ordinanza del presidente, o del giudice delegato, la quale verrà notificata alle parte; onde abbiano scienza d'una tale apertura, *Vedi la formola n.° 8.*

Tanto l'ordinanza, che la sua notificazione, sono richieste a pena di nullità (*ivi*).

113. Le note de' testimonj tanto per parte del ministero pubblico, e della parte civile, che dell'imputato, dovranno presentarsi in cancelleria.

In queste note, ogni testimone, sarà designato chiaramente, pel suo nome, cognome, professione, e domicilio. Se alcuna di queste indicazioni sia ignota, verrà supplita co' *connotati* personali, o in qualunque altro modo, che renda circostanziata l'indicazione della persona (*ivi*) *vedi la formola n.°* 11.

114. Le liste de'testimonj, entro lo stesso termine di ventiquattr' ore saranno scambievolmente notificate alle parti (art. 197).

115. La legge espressamente proibisce di confondersi tra le liste de' testimonj, i denunzianti, la parte civile, ed il principale offeso (art. 198 proc. pen.): quindi, qualora debbono darsi in nota onde farli particolarmente esaminare sopra qualche circostanza, sia a carico sia a discarico, dovrà indicarsi la loro qualità, di denunziante, di parte civile, o di principale offeso.

116. Il ministero pubblico, dovrà comprendere nella nota de' testimonj, che presenta per la pubblica discussione, tutti quelli esaminati nel corso della istruzione scritta, e che crederà conducenti al giudizio (art. 199).

117. Giusta il prescritto nel precitato articolo, i testimonj chiamati in contesto da qualche individuo esaminato in processo, o dati in nota dalla parte civile, debbono anche comprendersi nelle note del ministero pubblico, a menochè non sia creduto inutile il loro detto.

118. Secondo il senzo dell'art. 199, anche i testimonj prodotti a discarico dall'imputato nel suo interrogatorio, o costituto, e che sono stati esaminati nel corso delle istruzione dovranno comprendersi nelle liste del ministero pubblico.

119. La legge volendo evitare l'abuso che un imputato possa fare della facoltà di presentare de' testimonj a discarico, coll' art. 200 delle ll. di proc. penale, ha stabilito, che se la nota de' testimonj presentata dall' accusato sia soverchiamente estesa, il presidente, o il giudice delegato, sulla domanda del ministero pubblico, ordinerà all' accusato medesimo di ridurla ad un numero discreto.

120. L'ordine di ridurre il numero de' testimonj dovrà darsi con ordinanza ragionata, emessa dal presidente o dal giudice delegato, la quale verrà notificata all' imputato.

Se l' imputato tra ventiquattr' ore da detta notificazione non adempie a quest' ordine, il presidente, o il giudice delegato proporrà l' affare alla gran Corte la quale inteso l' imputato potrà fare l' indicata riduzione (art. 200).

La legge non fa parola se la decisione che ammette siffatta riduzione sia o no suscettibile di ricorso; ma è fuor di dubbio, che essa come tutte le altre decisioni fatte, sia sul termine de' cinque giorni, sia sul corso della pubblica discussione, è suscettibile del ricorso, il quale per altro non sospende il corso del giudizio; ma verrà unito a quello che potrà presentarsi avverso la decisione definitiva, ai termini del disposto nell' art. 179.

121. Anche le posizioni a discolpa, debbono essere tutte pertinenti alla causa. Sarebbe superfluo drodurre de' motivi di scusa, o de' fatti non riguardanti l' accusa, e che anche nel caso esistessero, niun utile produrrebbero all' imputato; quindi l' art. 169 prescrive, che quando tali posizioni, non sieno tutte appartenenti alla causa, può la gran Corte ridurle alle sole pertinenti; all'oggetto vi occorre una decisione della gran Corte, col numero dispari di votanti non più di cinque, nè meno di tre.

Questa decisione può egualmente esser soggetta al ricorso dopo la decisione definitiva.

§. V.

Delle ripulse contro i testimonj, e di quelli che non possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione.

122. Tra due giorni, dopo quello in cui è stata notificata la nota de' testimonj, può il ministero pubblico, la parte civile, o l'accusato, opporne l'eccezioni di ripulsa, contro le persone de' testimonj, indicando però le pruove che rendono ammisibile l'opposta ripulsa (art. 201).

123. Nel caso in cui tra le liste de' testimonj ve ne sieno alcuni malamente indicati, in modo, che non potranno precisamente conoscersi, si potrà nel detto termine chiedere le necessarie spiegazioni, onde sciogliersi qualunque equivoco. In tal caso, il termine per l'eccezioni di ripulsa, giusta il disposto nel precitato articolo, corre dal giorno in cui saranno date le richieste spiegazioni.

Il termine dato in forza del citato articolo è a pena di nullità: questa però, anche dopo opposta, potrà essere rettificata, previa la rinovazione del termine; se poi non è opposta prima che si passi ad altri atti, rimane coverta dal silenzio (art. 201).

124. La legge coll'art. 202 proibisce, a pena di nullità, di ammettersi come testimonj *nella pubblica discussione*

1.° Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle di secondo grado, il marito, o la moglie dell'accusato, o di uno de' coaccusati presenti, e sottoposti alla medesima pubblica discussione;

2.° Il denunziante, la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge;

3.° I difensori delle parti su i fatti la cui scienza dipende dalla fiducia, che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio.

Ogni altra eccezione, non impedisce che il testimone sia inteso nella *pubblica discussione*, nè lo fà cancellare dalla lista; ma entrerà nel calcolo della fede della sua deposizione (art. 204).

125. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell' art. 202 riportato di sopra, dovrà opporsi prima dell' esame del testimone, nella pubblica discussione, altrimenti rimane coverta dal silenzio (art. 203).

126. Oltre le persone eccezionate dall'art. 202 riportato di sopra, non sono ammessi come testimonj nella pubblica discussione, se non che per dare semplici indicazioni, o spiegazioni, tutti coloro, che sieno stati condannati ai ferri, anche nel presidio (art. 17 delle ll. penali). La

legge giustamente non ripone in essi quella fede necessaria a poter basare sulle loro deposizioni la morale convizione de' giudici; in una persona condannata ai ferri, non può al certo esistere quella integrità, e morale che la legge suppone in un testimone; quindi poco fiducia dovendo in essi riporsi, il loro detto non può che somministrare deboli argomenti, semplici indizj.

Ma durerà forse sempre l' interdizione per la condanna riportata ai ferri? la legge ha anche messo un termine a questo male. L' uomo suscettibile di pentimento, può anche dopo espiata la pena de' ferri, riacquistare quei dritti, che i suoi falli, gli aveano fatto perdere; quindi il condannato ai ferri, che per cinque anni continui dopo espiata la pena, avrà dato pruove di buona condotta, potrà essere riabilitato ed in tal caso cessa il divieto espresso nel precedente articolo (art. 623 e seguenti delle ll. di proc. pen.).

127. Coloro, che fossero stati interdetti per effetto di un giudizio civile, come mentecatti, o furiosi, o quelli che notoriamente lo sono, non potranno al certo essere in egual modo adoprati come testimoni, se non che per somministrare semplici indicazioni; poichè in essi ne anche potrà riporsi quella necessaria credenza, che si richiede per la morale convizione di un fatto.

128. Allorche la pruova delle eccezioni di ri-

pulsa contro i testimonj, risulta dagli atti o da' documenti istessi, la gran Corte col numero dispari di votanti, non maggiore di cinque, nè minore di tre, vi pronunzierà prima della *pubblica discussione* (art. 206).

129. Se l'eccezione si troverà sussistente, la gran Corte ordinerà che si rettifichi la nota de' testimonj, togliendo da essa quelli riconosciuti inabili a deporre per effetto dell'art. 202, cioè i parenti, i denunzianti, e gli avvocati; quelli poi che soffrono qualunque altra eccezione, rimarranno nella nota, ma coll' indicazioni dell' acciacco, che soffrono, onde poter somministrare semplici indizj (art. 207).

130. Se le pruove delle eccezione non siano pronte nel termine, o pure se sieno testimoniali, la deliberazione sulla ripulsa sarà differita all' apertura della pubblica discussione (art. 208.)

131. L'art. 209. delle leggi di procedura penale, autorizza la gran Corte a sentir nuovi testimonj, e riunir nuove pruove, quando nel corso de' termini, ed anche dopo, prima però dell' apertura della *pubblica discussione*, sopraggiungono nuove circostanze, le quali si crederanno necessarie ad esser sviluppate.

La legge colla parola *nuove circostanze* non limita la facoltà della gran Corte alle sole circostanze aggravanti; o sia a quelle dirette a

dimostrare l'esistenza del fatto criminoso; ma bensì a tutte le circostanze, che possono influire tanto alla dichiarazione di reità, che a quella d'innocenza; o, per meglio dire, allo scovrimento della verità: quindi, se, anche dopo chiusi tutt'i termini, sopraggiungono delle circostanze sia contro, sia a favore dell'imputato, la G. C. dovrà versarsi su di esse; mentre sarebbe ingiusto ammettere solamente quelle, che pregiudicano l'imputato, tralasciando le altre, che possono rischiarare la sua innocenza.

Nel caso dell'art. precedente, le nuove pruove, saranno depositate in cancelleria, cerziorandone le parti (art. 210).

132. Allorchè avviene la sopravveggenza di nuove pruove, la gran Corte dovrà deciderne l'ammissione, sia sulla richiesta del pubblico ministero, sia sulla richiesta delle parte civile, o dell'imputato; mentre il deposito in cancelleria non potrà certamente eseguirsi che dietro deliberazione della gran Corte.

133. Eseguito il deposito de' documenti nel modo espresso di sopra, si rinnoveranno i termini, cioè verrà di nuovo riaperto il termine de'cinque giorni, non che quello delle ventiquattr'ore e de' due giorni per le ripulse de' testimonj, dicui si è fatto parola negli articoli precedenti.

134. Il ricorso alla suprema Corte di giustizia

contro tutte le decisioni, o ordinanze emesse dopo il termine de' cinque giorni accordato dall' articolo 175 e durante la pubblica discussione, ancorchè riguardino eccezioni di competenza, non sospende il procedimento, dovendo discutersi cumulativamente colla definitiva (art. 212): bisogna però fare nel termine la protesta di voler produrre un tal ricorso. Questa protesta potrà farsi, sia in cancelleria, sia nell' atto della notifica della decisione.

135. Il ricorso o la protesta per annullamento avverso le decisioni emesse nel corso de' termini, dovrà prodursi fra le ventiquattr' ore dal dì della pubblicazione fatta in presenza delle parti, o dal giorno della loro notifica; altrimenti la loro nullità rimane coverta dal silenzio (art. 213).

136. Tutte le decisioni, o ordinanze, emesse prima della decisione difinitiva, vengono considerate dalla legge interlocutorie, o preparatorie, poichè son dirette a mettere la causa in istato di esser decisa sia regolarizzando la procedura, sia preparando le pruove o i documenti.

137. Le deliberazioni che la gran Corte, sarà per prendere fino all'apertura della *pubblica discussione*, senza eccezione alcuna, dovranno farsi col numero dispari di votanti, non meno di tre, non più di cinque. Quelle poi che si faranno sopra qualunque domanda nel corso della *pub-*

blica discussione esigono, a pena di nullità, il numero de' giudici, che la legge prescrive per la decisione definitiva (art. 217).

§. VI.

Dal ricorso alla Corte suprema di giustizia sulle deliberazioni interlocutorie, o preparatorie.

138. Il ricorso alla Corte suprema di giustizia è un mezzo che la legge accorda per fare annullare una decisione, allorchè vi è violazione di legge.

Noi tratteremo a suo luogo del modo e de' casi ne' quali potrà prodursi questo ricorso, e della sua ammisibilità. Intanto ci giova quì parlare del ricorso avverso le decisioni che decidono sulle diverse eccezioni prodotte nel termine.

139. È aperto l' adito al ricorso nella suprema Corte di giustizia, contro le decisioni di sottoposizione ad accusa, di competenza, e generalmente avverso qualunque decisione riguardante eccezioni perentorie (*art. 177 e seguenti delle ll. di proc. pen.*)

140. Ha dritto al ricorso, il reo ed il suo difensore, il ministero pubblico e la parte civile; salvo il prescritto negli art. 182 e 318 delle leggi di proc. pen. (art. 306).

141. Il ricorso alla suprema Corte di giustizia, sospende l' esecuzione della decisione, allorchè essa riguarda o la sottoposizione all' accusa, o la competenza (art. 178).

142. Trattandosi di ricorso avverso le decisioni che riguardono eccezioni perentorie, essa non sospende il giudizio, ma verrà unito a quello che può presentarsi avverso le decisioni definitive (art. 179).

143. Avverso qualunque decisione pronunciata nel termine de' cinque giorni, il ricorso non è ammisibile, se non sarà prodotto tra le ventiquattr' ore dal dì della notificazione, o dal dì della pubblicazione fattane in presenza delle parti o de' loro difensori (art. 180).

144. Quando il ricorso alla Corte suprema non opera la sospensione del giudizio, è sufficiente che nel termine prescritto nell' articolo precedente si facci protesta di volerlo produrre. La protesta può esser fatta o in cancelleria o nell' atto della notificazione (art. 181).

145. Quando il ricorso alla Corte suprema opera la sospensione del giudizio, dovrà anche presentarsi in cancelleria la dichiarazione del ricórso, individuando in essa le nullità che si oppongono (art. 182).

146. Trattandosi di ricorso per parte del ministero pubblico, fra le 24 ore successive alla sua

presentazione, dovrà notificarsi all'imputato ed al suo difensore, sotto pena di decadenza dal ricorso (*ivi*).

147. Per lo ricorso prodotto nel termine di cinque giorni, o per decisioni pronunciate in questo termine, non sarà mai inviato alla Corte suprema di giustizia il processo originale; ma solamente la copia dell' atto di accusa, della decisione di sottoposizione all' accusa, delle domande e della decisione di competenza, e di tutte quelle carte, che si crederanno necessarie pel rischiaramento della quistione (art. 183).

148. Avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolute a favore dell' imputato non vi è adito a ricorso per parte del ministero pubblico, se non sopra il solo motivo di manifesta controvenzione al testo delle leggi (art. 184).

§. VII.

Della destinazione della giornata per la pubblica discussione.

149. Messa la causa nello stato di essere definitivamente decisa, il presidente, d' accordo col ministero pubblico, fisserà il giorno in cui proceder si dee alla *pubblica discussione* (art. 214).

Onde ciò eseguire regolarmente, conviene emet-

tere una deliberazione, sottoscritta da questi due magistrati, la quale verrà notificata tanto all'accusato che alla parte civile.

150. Le parti hanno il dritto, tra le ventiquattr' ore dalla notifica della deliberazione dicui abbiamo parlato di sopra, chiedere, che la pubblica discussione sia differita ad altro giorno (art. 215).

151. La facoltà di accordare si fatto differimento, risiede nel presidente, inteso il ministero pubblico: è necessario però che i motivi siano ragionevoli, e ben fondati; altrimenti non dovrà aderirsi ad una domanda, che tendesse solamente a prolungare il giudizio.

152. Nel caso che la domanda si reputasse ammisibile, la dilazione dovrà essere proporzionata al bisogno riconosciuto necessario, e per un tempo discreto.

153. Rimasta fissa la giornata della *pubblica discussione*, il presidente, o il giudice delegato, spedirà le *cedole di assegnazione*, o sia le ordinanze di comparsa ai testimonj dati in nota dal ministero pubblico, dalla parte civile, o dall'accusato, secondo le note prodotte, o secondo le note rettificate, ai termini degli art. 200 e 207 *Vedi la formola n.° 12*.

Queste cedole verranno notificate dall' uscio-

re della gran Corte criminale, o da un altro usciere a ciò destinato, quando per la lontananza de' luoghi, si a creduto necessario.

C a p. III.

Della pubblica discussione.

154. Tutte le pruove nel processo scritto, raccolte contro un imputato, ad altro non servono, che a mettere il pubblico ministero nel caso di tradurlo in giudizio, per ottenere la sua punizione; ma i giudici che dovranno giudicarlo, per determinare il lor giudizio, debbono accertarsi del fatto in un modo positivo, da non rimanere nell' animo loro alcun dubbio: quindi la necessità della *pubblica discussione*.

155. La *pubblica discussione* consiste nell'esame pubblico di tutte le prove tanto a carico, che a discarico dell' imputato, non che di tutte le domande del ministero pubblico, e dell' imputato medesimo: essa si fa a porte aperte, ed innanzi a tutti i giudici, che debbono pronunziar sull' accusa (1).

(1) Anche appresso gli antichi romani si procedea pubblicamente alla discussione delle pruove; più giorni erano destinati a tale discussione; nel primo si proponeva l' azione. L' accusatore era il primo a portar la pa-

156. Il ministero pubblico, l'accusato, ed il suo difensore debbono esser presenti alla *discussione pubblica*, sotto pena di nullità (vedi l'art. 218 delle ll. di proc. pen.).

157. Chiunque può esser presente alla *pubblica discussione*; ciò non ostante, se la gran Corte civile conosca, che l'affare sia tale, da poter recare scandolo, o offendere il buon costume, potrà ordinare di procedersi a porte chiuse.

158. L'ordine di procedersi a porte chiuse dee essere preceduto da una deliberazione motivata della intera gran Corte d'accordo col pubblico ministero (art. 219). Non bisogna però avvalersi di tale facoltà, che ne'soli casi di assoluta necessità, onde non impedire la pubblicità de' giudizii, tanto necessaria ed utile all' amministrazione della giustizia, specialmente per il pubblico esempio.

---

rola, ed indi parlava il reo; nel 2. il reo era il primo a proporre i suoi discarichi e le difese, ed indi l' accusatore era nel dritto di rispondervi. Ciascuno produceva i suoi testimonj ed i documenti necessarj; ciascuno avea il dritto di esaminare e contraddire i testimonj della parte contraria, ed una tale interrogazione fu detta *testium percunctatio*, la quale avea per oggetto di ricavare dalla bocca de' contrarj testimonj, ciò che facea per al propria causa. Nell' ultimo giorno finalmente profferivasi la sentenza, colla quale i giudici, o assolvevano o condannavano il reo.

159. Allorche ha luogo il procedimento a porte chiuse, l' art. 219 prescrive darsi conto al ministro di grazia, e giustizia di una tal decisione, dopo però che sarà stata eseguita. Quindi il pubblico ministero gli rimette copia della deliberazione della Corte, acciò possa lo stesso conoscere i motivi, che indussero la Corte a procedere in tal modo.

160. Anche il ministro di grazia, e giustizia a' termini del citato art. 219 ha dritto di prescrivere, che la discussione si faccia a porte chiuse. Ne' reali dominj al di là del faro tale facoltà si può egualmente esercitare da quel ministro di stato (art. 219).

161. L'articolo 220 accorda al presidente la facoltà di disporre per motivi gravi, che una persona sia ascoltata nella *pubblica discussione*, solamente in presenza delle parti, e fuori della presenza del pubblico. Si possono dar de' casi ne' quali questa determinazione si rende necessaria. Una deposizione che offendesse l' onore d' una famiglia; de' fatti che compromettessero il riposo di qualche persona, dovranno per quanto è possibile mantenersi celati.

162. Se l'accusato, il querelante, o un testimonio non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di uffizio un interpetre (art. 221.).

163. Una tale disposizione dovrà aver luogo anche nel caso che la parte civile non parlasse la lingua italiana.

164. Le parti, prima che cominci l'esame, possono ricusare l' interpetre nominato: la gran Corte delibererà sulla ricusa. La legge non spiega quali debbono essere i motivi di una tale ricusa; noi però crediamo, che l' interpetre potrà ricusarsi per quell' istesse cagioni, che possono ricusarsi i testimonj, oltre le altre nascenti dall' articolo seguente.

165. L'interpetre non può mai essere scelto fra' giudici, ne fra' testimonj, ne fra gli uscieri, o altri individui addetti al servizio della cancelleria, o della officina del ministero pubblico.

Debbe avere almeno l' età di 18 anni compiuti (art. 222).

166. Se l' accusato, o il querelante, o il testimone sia sordo-muto, e sappia scrivere, le domande, e le osservazioni dovranno farglisi per iscritto; ed egli risponderà anche per iscritto (art. 223).

Le domande, e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di uffizio per interpetre una persona che abbia famigliarità con lui (*ivi*).

167. All' accusato, al querelante, o al testimo-

ne che sia semplicemente muto , e non sordo , si dirigeranno le domande come ad ogni altro accusato , e testimonio. Egli risponderà in iscritto, se sappia scrivere ; e se non sappia scrivere ; gli si destinerà un interpetre : il tutto a pena di nullità (*ivi*).

168. Se l' accusato finga di esser muto , o ricusi di rispondere ; il presidente lo ammonirà. L' ammonizione consiste nel manifestargli l'obbligo ed il dovere di rispondere alle interrogazioni del magistrato ; dichiarandogli , che persistendo nel suo silenzio non sarebbe più interrogato in alcun altra parte del giudizio.

Se ciò non ostante egli persiste nella sua finzione , la G. C. può decidere che non sia più interrogato in altra parte del giudizio (art. 224).

169. Se l' accusato turbi l' ordine e la decenza dell' udienza pubblica con ingiurie , con minacce , o in qualunque altra maniera , e non sia docile a' richiami del presidente , la gran Corte potrà deliberare , che sia allontanato dall' udienza , e che il giudizio si prosegua coll' intervento del solo difensore : salvo ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle leggi penali (art. 225).

170. Quando la discussione non possa compiersi in un giorno , la gran Corte, la prorogherà , per altro giorno , secondo la qualità de' casi (art. 226).

Nel caso espresso di sopra, nel verbale della pubblica discussione, dovrà farsi menzione di tale proroga, e del giorno che la *pubblica discussione* sarà provocata.

171. Se dalla prima all' ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno, in cui si è aperta la discussione, sieno passati sei mesi, la discussione dovrà a pena di nullità ricominciarsi da capò (art. 227).

172. Se la discussione sia tale, che fin dal principio si vegga che dovrà portarsi a più giorni, potrà il presidente disporre, che vi assista, oltre il numero ordinario dei giudici, un altro giudice, o dell' istessa gran Corte, o del tribunale civile, il quale faccia le veci dell' ordinario nel caso di suo impedimento, o non intervento (art. 228).

Tosto che costui lo ha effettivamente supplito, l' ordinario non può più riprendere il suo luogo, nè potrà in altro modo nel corso della discussione variarsi i giudici; mentre la decisione non può proferirsi, che da coloro, che hanno assistito a tutte le udienze della discussione pubblica, a pena di nullità (art. 229).

173. Se l' impedimento di uno dei giudici, che ha asssistito alle prime sessioni, sia tale da poter cessare brevemente, si sospenderà pel momento la *pubblica discussione*; ma se la sua pre-

senza non potrà facilmente aversi, nelle sessioni successive, prescrive l'articolo 230 che la *pubblica discussione* sia ricominciata da capo.

174. La discussione è diretta dal presidente: egli può anche delegarne la direzione in tutto, o in parte ad uno dei Giudici (art. 231).

La polizia dell'udienza è affidata al presidente, o a colui, che ne fa le veci.

175. Gli astanti debbono stare col capo scoperto, nè potranno prorompere in voci indicanti approvazione, o disappravazione, o turbare in qualunque modo l'attenzione de' giudici (*art. 543 e 544 delle leggi penali*).

Per ciò che riguarda il modo di punire i controventori, e delle pene nelle quali incorrono per i mancamenti all'udienza, ne tratteremo in un titolo separato al Terzo Volume.

176. In tutto il corso della *pubblica discussione* il ministero pubblico, l'accusato, e la parte civile possono fare tutte le domande, che credono convenevoli. Sopra ogni domanda pertinente alla causa la gran Corte o il presidente, secondo le diverse attribuzioni, è in obbligo, o di accordare la dimanda, o di deliberare e rispondere sulla medesima (art. 232).

177. L'adempimento della domanda equivale alla risposta; cioè che accordandosi col fatto ciò che si chiede, non occorre altra deliberazione o formalità.

178. Ai termini del prescritto nell' art. 213, il presidente comincia la *discussione* dall' interrogare l' accusato, del suo nome, cognome, età, patria, e condizione.

Indi lo avverte della serietà dell'atto, e da prestarvi tutta la dovuta attenzione.

Gli manifesta infine, il dritto, che ha di dedurre per suo mezzo, tuttociò, che influisca alla propria difesa (*Vedi la formola n.° 13.*).

179. Adempita a questa prima formalità, il pubblico ministero darà lettura del suo atto di accusa (art. 234).

180. In seguito il cancelliere legge l' istanza dell' offeso, se trattasi di misfatto in cui questa è necessaria pel procedimento.

181. Quando l' offeso siasi costituito parte civile, si dovrà dare anche lettura della sua intervenzione in causa (art. 235) (1).

182. Tanto il ministero pubblico, che la parte civile potranno reassumere e spiegare i loro atti (art. 236).

183. In seguito l' accusato verrà interrogato dal presidente, se abbia cosa da osservare in sua di-

---

(1) Non bisogna confondere l' intervento in causa della parte civile pel ristoro de' danni, coll' istanza dell' offeso per per la punizione del colpevole: la lettura di cui parlasi riguarda la sola istanza pel rimborzo de' danni cagionati dal reato.

scolpa sopra tuttocciò ch' è stato dedotto con tali atti (art. 237).

184. Il cancelliere darà lettura di tutti gl' interrogatorj dell' accusato, ed indi registrerà tutte le sue risposte, sia che ne confermino, modifichino, spieghino, o ritrattino il contenuto.

185. Qualunque sieno le risposte dell' accusato, egli in niun caso prestar dee giuramento sul suo detto (art. 238).

186. In seguito si leggeranno anche dal cancelliere le liste de' testimonj che sono stati prodotti, sia dal pubblico ministero, dalla parte civile, o dall' accusato, secondo l' ultimo loro stato.

187. Se ai termini dell' articolo 208, di cui abbiamo parlato nel n.° 130 vi sieno ripulse di testimonj riservate alla *pubblica discussione*, verranno esse esaminate (art. 239). In questo caso l' esame de' testimonj, o de' documenti che sostengono le ripulse verrà effettuita prima di qualunque altra esame.

188. Quando la G. C., dietro l' esame de' testimonj o de' documenti apportati, troverà giusti i motivi di repulsa, per cui il testimone repulsato cada in una delle eccezioni prevedute dall' articolo 202, lo escluderà dalla *pubblica discussione*, sotto pena di nullità (art. 240).

189. Se dall' esame de' testimonj, o de' documenti apportati ne risulti qualunque altra ecce-

zione , il testimone non sarà escluso , ma la G. C. , valuterà la sua deposizione ai termini degli articoli 204 e 205 delle ll. di proc. pen. (*ivi*).

190. Se l' offeso , o alcuno de' testimonj citati sia stato renitente a presentarsi , può la G. C. obbligarlo a comparire in forza di un mandato di accompagnamento , ai termini dell' art. 82 delle ll. di proc. pen. , e condannarlo anche ad un' ammenda di tre a venti docati ; giusta il disposto nell' art. 83 di dette leggi , salvo le pene stabilite nelle leggi penali (art. 241).

191. Può benanche l' offeso ed il testimone renitente essere obbligato a pagare tutte le spese cagionate dalla sua renitenza (*ivi*) (1).

192. Se la mancanza del testimone deriva da assenza , infermità ; o se trovasi impedito per causa pubblica , o altra grave cagione ; o finalmente per esser dimorante fuori del regno , la legge autorizza la G. C. , sulle conclusioni del ministero pubblico , a sospendere la pubblica discussione , onde attendere il testimone impedito.

193. Se poi la G. C. conoscerà che la deposizione del testimone mancante non sia assolutamente necessaria, potrà dichiarare il testimone

---

(1) Per obbligare un testimone al pagamento dell'ammenda , o alla spese vi occorre sempre una decisione della gran Corte.

5

non necessario ed ordinare di non leggersi nè tenersi conto della sua dichiarazione scritta, sistente in processo; può in fine, senz' attendere il testimone, ordinare che la sua dichiarazione scritta, ancorchè non giurata, sia letta nella *pubblica discussione* per metterla in esame colle altre pruove.

194. Ma qual sarà il caso nel quale la G. C. dovrà attenersi piuttosto ad una, che ad un' altra determinazione? questo non è prescritto dalla legge, ma è tutto rimesso alla saggezza, e prudenza de' magistrati. Essi però allora solamente ordineranno la lettura di una deposizione, quando sia difficile ad ottenersi la comparsa del testimone; mentre diverso è sentire un fatto dalla propria bocca di una persona, che leggere le sue idee molte volte mal consacrate da un istruttore; oltre a che, di qual forza non sarà mai la deposizione giurata a fronte di quella senza giuramento?

195. La deliberazione della G. C. colla quale dichiara, o che un testimone non sia necessario, o che si legga la sua dichiarazione scritta, potrà sempre cangiarsi nel corso della *pubblica discussione*, secondo i fatti che vi saranno sviluppati (art. 242).

La legge non ammette nella *pubblica discussione* altri testimonj, eccettochè quelli dati

in nota dal minisiero pubblico, dalla parte civile, o dall' accusato. Pur tutta volta, se nel corso della discussione pubblica sorge la necessità di ascoltare alcun testimone non dato in nota, o di aver sotto l' occhio alcun documento non indicato nella istruzione scritta, può la G. C. far chiamare il testimone nella discussione istessa e riceverne le sue deposizioni. In egual modo potrà anche ordinarsi l' esibizione di un documento, e metterlo in esame colle altre pruove raccolte (art. 243).

196. Il presidente ordinerà che i testimonj sieno situati in una stanza separata, ove non possa vedersi, nè udirsi ciò che si fa nella pubblica udienza, nè aver comunicazione cogl'interessati, nè co' testimonj già intesi (art. 244).

Questa disposizione è di sommo interesse della giustizia, mentre il testimone che avrà inteso le deposizioni degli altri si presenta sempre con una prevenzione, che ne' giudizj penali è di sommo interesse evitarsi; quindi gli uscieri di udienza dovranno con la massima attenzione ed esattezza eseguire gli ordini del presidente sull' oggetto.

197. Dopo interrogato l' accusato del suo nome, registrate le sue risposte, letto l'atto di accusa del ministero pubblico, letta l' istanza dell' offeso ne' casi in cui è richiesta, letti gl'interro-

gatorj degli accusati, e le liste de' testimonj, si passerà all' esame del principale offeso (art. 245).

198. Esaminato il principale offeso, si passerà all' esame di tutti i testimoni a carico; cioè all' esame de' testimoni dati in nota, dal ministero pubblico, e dalla parte civile (art. 245).

L' esame si farà nell' ordine che al presidente sembrerà migliore (*ivi*).

199. Terminato l' esame a carico, si passerà a sentire i testimonj a discarico, cioè quelli prodotti dall' accusato in sua difesa (*ivi*); salvo ciò che si è detto nel n.° 130 per ciò che riguarda l' esame de' testimonj sulle ripulse riservate alla *pubblica discussione*.

Tutti saranno intesi l' uno separatamente dall' altro.

200. Non è necessario chiamarsi alla *pubblica discussione* nè i periti, nè i testimonj generici, nè quelli di reperto, o di sperimenti di fatto, i quali, prima della *pubblica discussione* abbiano fatto le loro dichiarazioni con giuramento; ma le loro dichiarazioni, verranno lette nella *pubblica discussione* in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole (art. 246) (1).

(1) È necessario avvertire, che se le dichiarazioni di cui si tratta, sieno state ricevute da un uffiziale di polizia incompetente, allora la comparsa de' testimonj generici o de' periti, si rende indispensabile.

201. Non è vietato, nè alle parti, nè al ministero pubblico, mettere nelle rispettive loro note, i periti o i testimonj generici, nè quelli di reperto, o di sperimento, quando credano che dal loro detto possano ottenersi degli utili schiarimenti (*ivi*).

202. Anche la gran Corte per effetto del disposto nel precitato articolo, ha la facoltà di chiamare di uffizio detti periti, e testimonj: possono esservi de' casi, ne quali la loro comparsa si rende indispensabile, spesso accade che una imperfetta descrizione, un mal fondato giudizio rende oscura una pruova generica; quindi la necessità di un orale deposizione.

203. Vi è un altro caso nel quale la comparsa nella *pubblica discussione* de' testimonj, o periti generici, di reperto, o di sperimento è richiesta dalla legge; ed è appunto allorchè essi nel fare le loro dichiarazioni scritte, non abbiano prestato il giuramento richiesto dall' art. 70 delle ll. di proc. pen.

204. Le dichiarazioni de' periti, scritte e non giurate non potranno, a pena di nullità, esser lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte, o assenza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d' infermità o altro impedimento, la G. C. è autorizzata o a sospendere la *pubblica discussione* per attendere il perito o il

testimone, o pure delegare un giudice della G. C. istessa; o un giudice istruttore, o di circondario a ricevere il giuramento mancato nella istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione (art. 246).

205. I testimonj, prima di deporre, presteranno, a pena di nullità, il giuramento di dire *tutta la verità, null' altro che la verità* (art. 247).

206. La legge non obbliga a giuramento i testimonj minori di anni quattordici; quindi la loro deposizione sarà ricevuta senza giuramento (*ivi*).

Dopo che il testimone avrà prestato il giuramento, il presidente gli domanderà il suo nome, cognome, età, condizione e domicilio.

207. In seguito gli domanderà se conoscea l'accusato prima del fatto che forma il soggetto dell' accusa; se abbia alcun vincolo di parentela collo stesso ed in qual grado; o se sia dipendente da qualche grado di congiunzione o affinità collo stesso.

208. Ciò fatto, si passerà ad interrogarsi il testimone sulla causa, il quale farà oralmente la sua deposizione, salvo il caso dell' articolo 223 delle leggi di proc. pen., cioè qualora fosse sordo, o muto.

209. Se variazione alcuna non esiste tra la deposizione orale e quella scritta nel processo; sarà

sufficiente indicarsi, che il detto del testimone sia stato unisone a quello contenuto nella sua dichiarazione scritta; se poi vi sieno cangiamenti, l' articolo 249 prescrive, che il presidente debba far notare nel processo verbale della *pubblica discussione*, tutte le addizioni, cangiamenti, o variazioni, che si faranno dai testimonj. Lo stesso sarà praticato per le variazioni del principale offeso o dell' accusato.

210. Dopo ogni deposizione il presidente domanderà all' accusato, se voglia rispondere o fare alcuna osservazione a ciò che, il testimonio ha deposto (art. 250).

211. Non è permesso interrompersi il testimone nell' atto della sua deposizione: la parte civile, l' accusato, ed i loro difensori potranno, dopo la deposizione del testimone, interrogarlo per l'organo del presidente su tuttocciò, che crederanno utile ai loro interessi e difese; sia relativamente alla persona del testimone, che alla sua testimonianza (*ivi*).

212. I giudici ed il procuratore generale avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente, sempre però senza interrompere il testimone (*ivi*).

213. È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva esser citata come testimonio (art. 251).

214. Cessa questa proibizione, allorchè il testimone fosse impedito ai termini degl'articoli 242, 246 e 258 delle ll. di proc. pen., o allorchè trattasi di testimonianza di ambasciatori, ministri, e inviati straordinarj residenti all'estero, o di consiglieri e ministri di stato, cardinali, arcivescovi, vescovi, capi di Corte della casa del re, e capitan generali, le di cui dichiarazioni scritte, o risposte ai quesiti possono leggersi nella pubblica discussione, ai termini degli articoli 550 e seg. delle dette leggi (art. 251).

215. La nullità nascente dal divieto di leggersi nella *pubblica discussione* le attestazioni o dichiarazioni scritte cessa allorchè la lettura sia seguita senzachè il ministero pubblico o l'accusato vi si fossero opposti (*ivi*).

216. Il citato articolo 251 vieta di leggere al testimonio, così nel principio, come nel corso del suo esame la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risultando delle contraddizioni, variazioni o differenze tra l'una e l'altra, il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta ha deposto.

217. Nel caso in cui dopo fatta la deposizione occorresse di nuovo sentirsi, l'istesso testimone, tanto ad istanza delle parti, che di ufficio, po-

trà esser di nuovo richiamato all'udienza. Non vi è bisogno però che egli giuri di nuovo, qualunque sia il cangiamento o le addizioni che faccia alle antecedenti deposizioni, o dichiarazioni (art. 252).

218. Allorchè accade che fra testimonj siavi discordanza, può nella *pubblica discussione* aprirsi tra loro non menochè tra le parti un dialogo per mezzo del presidente (art. 253).

Il cancelliere dovrà far menzione nel processo verbale di tutte le domande e le risposte, dando di esse lettura (*ivi*).

219. Può il presidente nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui comincia a deporre, ordinare che l' accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito indisparte. Può anche sentire i coaccusati l' uno separatamente dall' altro (art. 254). È questa una misura economica, che la legge affida alla saggezza del presidente, la quale dovrà porsi in opera nei casi in cui sia creduta utile al bene della giustizia.

220. Nel caso dell' articolo precedente, prima di ripigliare gli atti ulteriori, deesi nell' udienza pubblica, a pena di nullità, richiamar l' accusato, ed istruirlo di ciò che si è detto o fatto in sua assenza.

221. La nullità prescritta nell'articolo preceden-

te rimane coverta, allorchè l'accusato richiamato, o il suo difensore, non ne faccia la domanda. Di tal domanda ne sarà fatta menzione nel processo verbale (art. 254).

Ciascun testimonio, dopo aver fatto la sua deposizione, può, se il presidente non disponga altrimenti, rimanere nell' udienza (art. 255).

222. Allorchè un testimonio dato in nota dal ministero pubblico, dalla parte civile, o dall'accusato, sia impedito a presentarsi, e debba essere interrogato sopra circostanze che la G. C. crede necessarie, la stessa può delegarne l' esame ad uno de' suoi giudici, o pure ad un giudice istruttore o ad un giudice di circondario (art. 256).

Lo stesso può anche praticarsi per i testimonj cui sorga la necessità di sentirsi nella *pubblica discussione* (*ivi*).

223. I testimonj, che si esamineranno dai giudici delegati, per effetto dell' articolo precedente, dovranno avanti lo stesso prestare il giuramento prescritto dalla legge, sotto pena di nullità (*ivi*).

224. Allorchè accade la delegazione per l' esame de' testimonj, dovrà interpellarsi il ministero pubblico, l' accusato ed il suo difensore, acciò volendo, possono destinare presso il giudice delegato persona che sia presente in tutto l' atto dell' esame (art. 257).

225. La persona che assiste ad un tal' esame per conto dell' accusato ha il dritto, dopo la deposizione, interrogare il testimone per mezzo del giudice su tutto ciò ch' è relativo alla sua persona, o alla sua testimonianza, o alla difesa dell' imputato, ai termini dell' articolo 250.

Anche la parte civile potrà domandare di esservi presente, o di farvisi rappresentare (*ivi*).

226. Dopochè perverrà alla G. C. la deposizione formata ai termini degli articoli precedenti, verrà letta nella *pubblica discussione*, a pena di nullità (art. 258).

227. Se mai vi sieno scritture, istrumenti, o altri oggetti di convinzione, riguardanti il misfatto, il presidente, quando lo stima opportuno, sia nel fine, o nel corso della *pubblica discussione*, disporrà che sian messi sotto gli occhi dell' accusato e del suo difensore, ed anche, se occorre, sotto gli occhi del principale offeso o de' testimonj, quanto gli anzidetti oggetti fossero stati mentovati nelle loro rispettive dichiarazioni (art. 259).

228. Anche nel corso della *pubblica discussione* se si scorga la necessità di un esperimento di fatto sulla faccia del luogo, sia d' ufficio, o ad istanza delle parti, sospesa la *pubblica discussione*, la G. C. ordinerà eseguirsi secondo le forme prescritte negli articoli 187 e seg. delle

ll. di proc. pen. (*vedi il n.° 99 del presente Manuale*) (art. 260)

229. Il giuramento da prestarsi da' testimonj, giusta il prescritto dall' articolo 188 di dette leggi, nel caso dell' articolo precedente, la legge lo esige a pena di nullità (art. 261).

Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, si darà lettura del processo verbale di esperimento, sotto pena di nullità (art. 262).

230. Le nullità indicate nei due precedenti articoli cessano, quando i testimonj ed i periti impiegati nello sperimento, sieno esaminati sullo sperimento stesso nella *pubblica discussione*. È questa una conseguenza dell' articolo 246, il quale non proibisce che i testimonj o i periti generici o di esperimento possino comparire alla *pubblica discussione*; quindi, quante volte il giudice delegato per l'esperimento, abbia mancato di ricevere il giuramento, la G. C. farà chiamare nella *pubblica discussione* i detti periti e testimonj, e li riesaminerà con giuramento (art. 263).

231. Se un testimonio vacilli nella sua deposizione, potrà esser ricondotto alla verità col mezzo degli avvertimenti; potrà ancora esser messo in disparte o assoggettato al mandato o all' arresto (art. 264).

Questa facoltà è confidata dalla legge totalmen-

te alla prudenza e probità della G. C. Essa dovrà servirsi di questi mezzi pel solo bene della giustizia, ed allorchè sia convinta, che il testimone mentisca; mentre non è giusto sopra semplici presunzioni, o mal fondata credenza assoggettare un testimone ad una misura di rigore, spesso pregiudizievole all' istessa giustizia.

232. Ma se un testimone offrisse argomenti gravi di falsità de' suoi detti, il procurator generale potrà richiedere che sia messo in istato di arresto; quante volte ciò non facesse, potrà la G. C. anche di ufficio dare tali ordini (art. 265).

233. È nella facoltà della G. C. deliberare all' istante l'arresto o pure riserbarsi di dare le opportune disposizioni prescritte nell'articolo precedente, al tempo che essa si riunirà nella camera del consiglio per pronunciare nella causa principale (art. 266).

234. Pendente una tale decisione, il presidente potrà ordinare che il testimone sia guardato dalla forza pubblica, oppure messo in prigione sotto mandato di deposito (*ivi*).

Per la punizione del testimone prevenuto di falsità dovrà procedersi in un separato giudizio come si procede per ogn' altro reato.

235. Il processo verbale della *pubblica discussione* verrà redatto dal cancelliere, il quale noterà in esso tutte le conferme, le spiegazioni, i

cambiamenti, e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni, facendo ancora menzione di tutte le disposizioni che si danno, dei mandati che si spediscono, delle osservazioni e delle domande delle parti, non che di quelle del pubblico ministero; come anche delle deliberazioni della G. C. che trascriverà per intero; ed in fine prenderà registro di ogni atto, come si conchiude; dando di tutto pubblica lettura (art. 267).

236. Il processo verbale contenuto nel precedente articolo sarà segnato in ogni pagina, e sottoscritto da tutt' i giudici, dal ministero pubblico, e dal cancelliere (*ivi*).

La sottoscrizione delle parti e de' testimonj non è richiesta dalla legge.

237. Le deliberazioni prese dalla Corte o dal presidente nella *pubblica discussione*, non produrranno mezzo di annullamento presso la Corte suprema, se non vi è protesta tostochè l'atto vien letto alla pubblica udienza (art. 268).

238. Terminato l' esame de'testimonj, eseguita la lettura e la discussione di tutte le pruove, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dare le loro conclusioni (art. 269).

Dal prescritto nel precedente articolo, chiaramente si scorge che il primo a portar la parola, dopo terminato l' esame, dev' essere la

parte civile, quante volte vi sia in giudizio; essa però è in libertà, tanto di pronunciare le sue conclusioni, quanto di non pronunziarle: non è così del ministero pubblico; egli a pena di nullità dee pronunziare le sue.

239. Terminate le conclusioni del pubblico ministero, passa il presidente ad invitare il difensore dell' accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa. L' ultimo cui si dà la parola è l' accusato ed il suo difensore, sotto pena di nullità. Essi però possono rinunciare al dritto di arringare, con rimettersi alla giustizia della G. C. (art. 269).

240. Adempiti a tutti questi atti, il presidente dichiara sospesa l' udienza, invitando i giudici a portarsi nella camera di consiglio per deliberare (art. 270).

241. La deliberazione ai termini dell' art. 271 dovrà farsi, a pena di nullità, immediatamente dopo l' ultimo atto della *pubblica discussione*, cioè dopo terminata le difese dell' imputato dicui abbiamo parlato nel n.° 239, non potendo mai differirsi per altro giorno.

CAP. II.

Della decisione.

242. Terminata la pubblica discussione, i giudici nel numero determinato dalla legge dovranno ritirarsi nella camera di consiglio, ed a porte chiusa decidere della sorte degli accusati; è questo il più interessante momento, che richiamar dee tutta la loro attenzione; è in questo punto che dovrà calcolarsi tutta la forza degli in. dizj e delle pruove raccolte, e tutte le circostanze, che aggravano, o diminuiscono il fatto criminoso.

243. La legge, non prescrive alcuna regola dalla quale debba dipendere la pienezza, e la sufficienza di una pruova; i giudici però dovranno interrogare se stessi, e ricercare nella propria coscienza, le impressioni delle pruove raccolte.

Nel momento della deliberazione non è permesso ad alcuno, nè anche al pubblico ministero, entrare nella camera di consiglio, sotto pena di nullità. Il solo cancelliere dovrà assistervi e tener registro de' voti (art. 172).

244 La legge attacca molta importanza a questo divieto, mentre considera nulla quella decisione, la quale fosse fatta in presenza di alcuno. È stato questo un principio sempre costante nel

vestro foro, ed i giudici dovranno con molta religiosità conservarlo. Essi nel decidere non debbono consultare altro che la propria loro coscienza, la sola loro covinzione; ed ogni consiglio a questa estraneo potrebb' esser fatale alla giustizia.

245. Il sopracitato articolo 172 prescrive, che i giudici nelle deliberazioni debbono essere nel numero determinato dalle leggi organiche dell'ordine giudiziario. Quindi è necessario conoscersi qual sia secondo le dette leggi questo numero. A' termini dell' articolo 80 della legge organica del 29 maggio 1817, le G. C. criminali, in tutte le cause di loro competenza debbono pronunciare le decisioni col numero di sei giudici (1).

246. V' è una eccezione a questa regola, allorchè trattasi di dover giudicare i reati correzionali, e le controvenzioni di polizia in grado di appello dalle sentenze de' regj giudici, mentre in questi casi l' articolo 79 di detta legge non esige che il numero di quattro giudici solamente.

Ove nelle decisioni vi sia parità di voti, sarà seguita l' opinione più favorevole al reo (art. 88 leg. org.).

---

(1) Allorchè la G. C. criminale assume le funzioni di G. C. speciale, dovrà nelle sue decisioni concorrere il numero di otto votanti (art. 87 legge org.).

247. Il presidente, se lo crede convenevole, riassumerà l'affare, facendo osservare ai giudici le pruove sviluppate nella pubblica discussione, tanto in favore che contro dell'accusato; ed indi stabilirà le quistioni di fatto risultanti dall'atto di accusa (art. 273 delle ll. di proc. pen.).

248. La quistione di fatto, consiste nell'esame dell'atto d'accusa del pubblico ministero: essa, giusta il prescritto nell'art. 274 delle ll. di procedura penale, dovrà proporsi ne' seguenti termini: *Consta, che l'accusato N. abbia commesso il tale omicidio, il tale furto, con tutte le circostanze comprese nel riassunto dell'atto di accusa?* Vedi la formola n.° 14.

249. Vi sono de' fatti che si rendono aggravanti, per le loro circostanze, come l'omicidio per abuso della persona uccisa, il furto, con violenza e simili; in questi casi l'art. 275 pone in libertà del presidente, mettere in deliberazione, prima il fatto principale, e quindi ciascuna delle sue circostanze, come per esempio: *Consta che Pietro sia colpevole di furto in persona di . . .*, sull'affermativa *consta che tal furto siasi dal detto Pietro commesso con violenza? Consta che siasi commesso nella pubblica strada?*

250. Allorchè accade che per effetto dello sviluppo de' fatti nella pubblica discussione, il mi-

nistero pubblico, colle sue orali conclusioni, abbia tolta o aggiunta qualche circostanza aggravante, dal fatto principale espresso nel suo atto di accusa, allora il presidente nel proporre la quistione dovrà darsi carico della circostanza diminuita, o accresciuta, come per esempio avendo il pubblico ministero accusato Pietro di ferita grave con arma da fuoco, e violenza pubblica, ed essendo nella discussione sparita, tale circostanza, il ministero pubblico dovrà ritrattare per questa parte la sua accusa, ed in conseguenza conchiuderà solamente per la ferita grave con arma da fuoco; quindi in tal caso la quistione giusta l' art. 276 si proporrà ne' seguenti termini: *Consta che Pietro abbia commessa la ferita grave con arma da fuoco in persona di. . . senza la pubblica violenza, o viceversa?*

251. La G. C. scioglierà tutta le circostanze di fatto con una delle tre formole seguenti.

Consta che l'accusato non abbia commesso ec., ec.

Non consta che abbia commesso ec., ec.

Consta che abbia commesso ec., ec.

Da queste risposte chiaramente si scorge, che la prima dovrà adottarsi nel solo caso che dalle pruove raccolte chiaramente risulta, che l' accusato non sia colpevole del fatto imputatogli; ma allorchè non vi sono pruove sicure della sua

innocenza, ma solamente quelle raccolte non siano sufficienti a stabilire nell' animo de' giudici la morale convinione della reità dell' imputato, allora non potrà certamente dirsi, che l' accusato non sia colpevole, e quindi non è da adottarsi la prima formola, ma bensì la seconda, cioè che *non consta.*

252. Nel terzo caso poi, allorchè dai fatti raccolti i giudici rimangono pienamente convinti essersi commesso dall' accusato il reato, allora dovrà pronunziarsi il *costa che sia colpevole* (1).

La G. C. adottando la prima risposta cioè il *non costa* ordinerà che l' accusato sia messo subito in libertà (art. 278).

253. Potrà ancora ordinarsi che l'imputato liberato sia ritenuto in carcere, allorchè non ostante non sia colpevole del misfatto imputatagli, purtuttavia dalla pubblica discussione siasi scoperto un nuovo misfatto non mentovato nell' atto di accusa (vedi l' art. 299 riportato in seguito).

254. Nel istesso modo, ai termini dell' articolo 300, risultando l' imputato colpevole di delitto, o di controvenzione, potrà esservi condannato, o rimesso al giudice competente, come a suo luogo si dirà.

---

(1) Anche sotto i Romani era in uso questa formola, mentre nello sciogliere le quistioni di fatto si rispondeva col *liquet*, o *non liquet.*

255. Nel caso di libertà assoluta, quando la G. C. crede che la persona assoluta sia stata tradotta in giudizio in seguito di una calunnia, potrà colla sua decisione soggiungere che si apra una procedura di calunnia o di falso contro i querelanti, i denuncianti, le parti civili ed i testimonj (art. 279).

256. La legge è tanto rigorosa contro i calunniatori, o i falsi testimonj, che autorizza la G. C. a spedire contra di costoro un mandato di arresto, ed ove nol faccia, resta salvo il dritto all' assoluto d'intentare un separato giudizio contro di essi (*ivi*).

257. Se la G. C. adatti la seconda risposta, *non consta* ec.; allora siccome l' imputato non rimane assoluto, ma solamente sospesa la condanna per mancanza di pruove, allora è nelle sue facoltà di disporre o che l' accusato sia messo nello stato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una più ampia istruzione, ritenendo intanto l' accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in libertà provisoria con quel mandato, o con quella cauzione che si crede convenevole (art. 280).

In questo secondo caso la G. C, dovrà indicare nella sua decisione a quali prove debba supplirsi (*ivi*).

258. Nel caso dell' articolo precedente, quan-

do l' incolpato sia rimasto in istato di arresto, se la più ampia istruzione non sia terminata dentro l'anno, l'incolpato avrà dritto di esser messo in quello di libertà provvisoria (art. 281).

L' imputato messo in libertà provvisoria può esser portato ad un secondo giudizio entro il termine di due anni (*ivi*).

259. In seguito di questo secondo giudizio cessa nella G. C. la facoltà di ordinare altra istruzione, o di mettere l' accusato in istato di libertà provvisoria, e la decisione, quando non sia di condanna, dovrà essere di libertà assoluta, a pena di nullità (art. 282).

260. Da ciò che si è detto ne' due precedenti articoli, chiaro si scorge, che l' incertezza di un imputato non potrà prolungarsi al di là de' due anni dal dì della prima decisione di *non consta*: Quindi quando dopo i due anni non siensi acquistate nuove pruove, cessa contro di lui qualunque azione.

261. Adottandosi dalla G. C. la terza risposta, cioè *consta che abbia commesso il reato*; se sia stato opposto un fatto ammesso come scusante dalla legge, o tale che indichi il misfatto comandato dalla necessità attuale della propria difesa, si dovranno, a pena di nullità, proporre separatamente, e risolvere queste quistioni, quando non sieno comprese nella soluzione delle precedente (art. 283).

262. Nel caso del precedente articolo, alle quistioni già risolute il presidente aggiungerà, se vi è luogo: *consta il tal fatto* . . . . o pure, *consta che l' accusato era nella necessità attuale della propria difesa?* (art. 284)

La risposta sarà: *Consta. Non consta.*

Trattandosi di più misfatti, le quistioni debbono proporsi e risolversi separatamente sopra ciascuno di essi (art. 285).

263. Nel caso che più persone sieno accusate del medesimo misfatto l' art. 286 pone in libertà del presidente proporre le quistioni separatamente per ciascuna di essi; anzi è indispensabile questa separazione, allorchè non concorrono per tutti le stesse prove o indizj.

264. Poichè la legge stabilisce una gradazione di pene tra colui che al momento del commesso reato non avea ancor compito l' età di anni quattordici, e quello di età maggiore, è necessario che nel fare la dichiarazione di reità, si esamini la quistione dell' età, per risolversi se abbia o nò agito con discernimento; quindi l' articolo 287 prescrive a pena di nullità che se l' accusato dichiarato colpevole, all' epoca del misfatto avea un' età minore di anni quattordici la G. C. dovrà risolvere la quistione se abbia agito con discernimento.

Siffatta quistione, giusta il citato articolo

dovrà proporsi nei seguenti termini: COSTA che l' accusato abbia agito con discernimento?

La risposta sarà: *Consta.* *Non consta.*

265. Risolute tutte le quistioni di fatto, il presidente passerà, se vi è luogo, a proporre la quistione sull' applicazione della legge penale. Qualunque sieno state le opinioni de' giudici sulle quistioni di fatto, essi dovranno tutti votare sulle quistioni di dritto (art. 288).

Quindi, giusta il disposto nel precedente articolo, quando la maggioranza de' giudici abbia adottata la terza risposta, cioè il *consta*, quelli che sieno stati per il *non consta*, dovranno anche dare il loro parere per l' applicazione della pena.

266. Se per qualche eccezione perentoria prodotta antecedentemente alla pubblica discussione, siesi riserbata la soluzione al tempo della soluzione sul merito, vi si adempirà o prima o dopo le quistioni di fatto o di dritto, secondo la loro natura (*ivi*).

267. Sopra ciascuna quistione, il primo a dare il suo voto sarà il giudice commessario; in seguito voterà l' ultimo giudice, e così si continuerà sino al presidente, il quale sarà sempre l' ultimo a pronunziare il suo voto, abbenchè fosse egli il commessario della causa (art. 289).

268. Le quistioni saranno risolute alla plurali-

tà assoluta de' voti. Nondimeno l'articolo 290 prescrive che in caso di parità, dovrà seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato, il tutto sotto pena di nullità.

269. Se vi sieno più di due opinioni, come per esempio due giudici opinassero pel *non consta*, due per il *consta* e due altri per il *consta non esser colpevole*, in questo caso il presidente dovrà porre di nuovo la quistione indeliberazione, ed essendo l'esito eguale al primo, cioè di tre opinioni, allora il parere che ha un numero minore di suffragi sarà escluso di dritto.

In caso poi che le opinioni vengano tutte sostenute da un egual numero di suffragj, allora sarà esclusa di dritto l'opinione più rigida (art. 291.).

270. Così ridotte a due le opinioni, i giudici, che han votato per la opinione rigettata, dovranno determinarsi o per l'una o per l'altra di quelle che rimangono, il tutto a pena di nullità (*ivi*).

I giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale (art. 292) (1).

---

(1) La legge, non domanda conto ai giudici de'mezzi che han serviti a convincerli, nè prescrive loro alcuna regola dalla quale debbono far dipendere la loro convinzione; il criterio morale altro non è che il giudizio su

La legge non sottopone ad alcuna regola la convinzione de' giudici; che sia così, l'articolo 292 ce lo indica con chiarezza; mentre dispone, che la parte della decisione colla quale si risolvono le quistioni di fatto, percio che riguarda tali convinzioni, non è soggetta ad alcun ricorso (1).

271. Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni dev' essere espresso nella decisione; a pena di nullità (art. 293).

Anche a pena di nullità alcun fatto non potrà esservi espresso allorchè non sia stato esaminato nella *pubblica discussione*, a meno che

---

ciò che si opina intorno ai fatti raccolti nella *pubblica discussione*. La legge, non dice loro, abbiate per vero, il tale fatto o il tale detto; essa neppure gli obbliga a riguardar come sufficientemente stabilita una pruova formata con tal documento, con tanti testimonj, o con tanti indizj; ma gli domanda solo, *siete voi intieramente convinti?*

(1) I giudici nel decidere le quistioni di fatto debbono unicamente riguardare i soli fatti, che costituiscono l'accusa, e non mai prendere in considerazione le conseguenze che la loro dichiarazione potrà avere in questo alla punizione de' colpevoli; poichè la legge avendo separato la quistione di fatto da quella di dritto, ha concesso appunto ai giudici due facoltà tutte distinte, cioè la prima di conoscere se un tal reato sia effettivamente o no avvenuto, e la seconda di punire colui che preventivamente sia stato dichiarato colpevole del fatto imputatogli.

non si trattasse di fatti non messi in controversia (*ivi*).

272. Le quistioni di fatto debbono essere sempre distinte da quelle che riguardano l' applicane della legge, in modo da non confondere le une colle altre (art. 294).

273 Giusta il disposto nel precitato articolo, dovrà trascriversi in ogni decisione il testo della legge applicata (*vedi la formola n.° 15*).

Tutte le violazioni sull' applicazione della legge portano la nullità della decisione (art. 295).

274. I giudici nel pronunciare la condanna dell' accusato dovranno colla stessa decisione pronunciare quella al pagamento delle spese del giudizio, sia in favore del real tesoro, allorchè questi le avrà anticipate, sia in favore della parte civile (art. 296).

Nella decisione medesima potranno pronunciarsi le restituzioni e le indennizzazioni de' danni a favore di chi vi ha dritto (*ivi*).

Trattandosi però d' indennizzazioni di danni, è sempre necessario la domanda della parte che tali danni ha sofferto; non è così per le restituzioni degli oggetti furtivi, i quali, allorchè appartengono alle persone dirubate, dovrà la G. C. ordinarne la restituzione.

275. L' ammontare delle spese giudiziarie dovrà esprimersi nella decisione di condanna: e

quando ciò non potesse effettuirsi verrà dalla G. C. fissata con altra decisione, inteso il ministero pubblico e gl' interessati (art. 297) (1).

276. Anche nella decisione di condanna la G. C. dovrà determinare la quantità de' danni ed interessi dovuti alla parte civile, quando però il processo offre chiare pruove per determinarle, e ne sia stata fatta la domanda nelle forme volute dalla legge (art. 298).

Se la G. C. non gli determina nella decisione definitiva, le parti dovranno dirigere le loro domande presso il giudice civile competente (2).

277. Allorchè nel corso della *pubblica discussione* si scoprirà un nuovo misfatto che non sia stato mentovato nell' atto di accusa, abbenchè l' imputato venghi assoluto da quello cui è stato

---

(1) La legge nel prescrivere doversi sentire gl' interessati nel fissarsi le spese, non ha certamente accordato un tal beneficio solamente a quelli che avessero dritto al rimborzo di tali spese; ma bensì anche a coloro che dovranno pagarle, come è appunto il condannato o i suoi eredi; mentre non è di giusto obbligare alcuno al pagamento senza pria sentirlo in giudizio. Quindi allorchè con una seconda decisione dovrà giudicarsi del pagamento delle spese, bisognerà sentire il condannato o chi legittimamente lo rappresenta.

(2) Nel caso che la parte danneggiata dovrà dirigere le sue domande presso i giudici civili, si dovrà procedere ne' termini del disposto nelle leggi di proc. civ., e secondo le rispettive competenze.

tradotto in giudizio, dovrà procedersi pel nuovo misfatto scoperto; la G. C. però, sotto pena di nullità, non potrà giudicare del nuovo misfatto in quello stesso giudizio, ma rimettere l' imputato ad un giudizio novello, il quale avrà luogo in seguito di altra istruzione nelle forme volute dalla legge, e dopochè sarà stato nuovamente interrogato l' imputato se vi ha luogo (art. 299).

278. Nel caso espresso nell' articolo precedente l' imputato rimarrà in carcere, o sarà provvisoriamente abilitato, secondochè la natura del reato e le circostanze permetteranno.

Non è così allorchè l' imputato risulta colpevole di delitto o di controvenzione. In questo caso non è necessario rimettere l' imputato ad un nuovo giudizio, ma potrà la stessa G. C. decidere la causa, ed applicare la pena correzionale o di semplice polizia, che sarà dovuta (art. 300).

279. Se poi il nuovo reato sviluppato e non compreso nell'atto di accusa, sia un delitto il quale meriti una maggiore istruzione, la G. C. potrà rinviarlo al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al delitto, e che sarà creduto necessario (*ivi*).

280. Se nel corso della *pubblica discussione* risultino circostanze che imprimono al misfatto il carattere di misfatto speciale, la G. C. criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordi-

narie decidendo ed applicando la pena, se vi ha luogo (art. 301).

Nel caso espresso di sopra il numero de' votanti non dovrà accrescersi in alcun modo.

La decisione della G. C. dovrà sottoscriversi dal presidente, dai giudici e dal cancelliere (art. 302).

281. Fatta la decisione nel modo espresso di sopra, la G. C. ritornerà nella pubblica udienza, ed ivi il cancelliere pubblicherà la decisione medesima, o leggendola per intiero, ovvero, quando la Corte lo stimerà, leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni che han determinata la decisione (art. 303).

282. La decisione dovrà notificarsi tanto al ministero pubblico che all' accusato ed alla parte civile (art. 304).

La notifica consiste nel darsi copia della decisione per mezzo di un usciere della G. C., il quale dovrà certificare un tale adempimento.

Sono queste tutte le formalità che la legge prescrive nel condannarsi un individuo pe' reati commessi; esse dovranno con tutta l' esattezza osservarsi, acciò la giustizia venghi rettamente amministrata, e l' innocenza garentita.

TITOLO III.

Del ricorso presso la Suprema Corte di Giustizia, avverso le decisioni delle Gran Corti Criminali.

§. I.

Della Suprema Corte e del modo di produrre il ricorso.

283. Prima di parlare del ricorso presso la Suprema Corte di Giustizia, è necessario dare un idea della sua istituzione, secondo il pres critto nella legge organica de' 29 maggio 1817.

284. *La Corte suprema di Giustizia è istituita per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Gran Corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati* (art. 112 leg. org.).

La Corte suprema di Giustizia giudica non dell' interesse de' litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisoni e delle sentenze, delle Gran Corti e de' tribunali, col solo oggetto se sieno o no conformi alla legge (art. 113 detta legge).

La Corte suprema annullerà tutte le de-

cisioni e tutte le sentenze inappellabili, *nelle quali siano state vietate le forme essenziali del rito*, *o siesi manifestamente controvenuto al testo delle leggi e de' decreti* (art. 114 detta legge) (1).

285. Contro le decisioni sieno diffinitive, sieno interlocutorie, o preparatorie (2) profferite dalle G. C. criminale, non compete altro rimedio, che il ricorso alla suprema Corte di giustizia.

286. Non tutte le decisioni, sono sospese dal ricorso; ma solamente le decisioni diffinitive, e quelle che riguardano l' accusa, e la competenza, vengono sospese dal ricorso: tutti gli altri ricorsi non sospendendo il corso de' giudizi dovranno riunirsi agli altri ricorsi, che potranno prodursi contro la decisione definitiva (art. 305).

287. Vi è un eccezione all' articolo preceden-

---

(1) Queste disposizioni sono comuni alla giustizia punitiva ed alla giustizia civile.

La Corte suprema però è divisa in due camere, una per le materie criminali, ed un altra per le civili (art. 109 leg. org.).

(2) La decisione preparatoria, e quelle che riguarda il solo procedimento, e non il merito della causa; come per esempio, citarsi una persona, comunicarsi un documento. L' interlocutoria è quella, che riguarda il merito, come un esperimento di fatto, l' ammissione dell' accusa, la quistione di competenza ec.

te , allorchè trattasi di motivi di ricusa o di sospenzione , nel quale caso è salvo il ricorso alle parte nel termine di tre giorni dalla notificazione della decisione , ed il procedimento rimane sospeso (art. 503 , e 505 delle leggi di procedura penale).

288. Il ricorso contro le decisioni di accusa , o di competenza , debba esser prodotto nel termine dei cinque giorni prescritto dall' art. 177 di dette leggi , altrimenti si rende inamessibile.

289. Il ricorso dovrà presentarsi presso la cancelleria della G. C. e dovrà sottoscriversi da chi lo presenta , a pena di decaderne se chi produce il ricorso non sappia , o non possa scrivere il cancelliere ne farà menzione (art. 307).

290. Il termine a presentare il ricorso avverso la decisione deffinitiva è di tre giorni , a contare da quello con cui la detta decisione , e stata notificata (art. 310).

291. In pentenza del termine la decisione non può essere eseguita ha dritto al ricorso.

1.°. Il Reo ed il suo difensore ;

2.° Il Ministero pubblico ;

3.° La parte civile.

292. Trattandosi di condanna di morte, la legge obbliga il difensore del condannato sotto la sua personale responsabilità di produrre ricorso nel termine stabilito dalla legge , quando anche

il condannato per tedio della vita, o del carcere non volesse ricorrere (art. 308).

293. I ricorsi prodotti nel modo espresso di sopra saranno inviati alla Corte suprema di giustizia, come diremo in seguito; nella quale, ai termini dell' articolo 309 leg. di proc. pen. saranno iscritti su di un registro, che si tiene a quest' uso nella cancelleria.

Ognuna delle parti ha dritto di chiedere a sue spese copia di un tal ricorso.

294. Il ricorso dovrà essere motivato, ed i motivi debbono essere distinti in capi numerati. Indicando in essi con precisione le violazioni di legge penale e le violazioni delle forme che portano a pena di nullità, indicandovi ancora gli articoli della legge violata (art. 311) (*vedi la formola n.° 15*).

295. Tra le 24 ore da che il ricorso è stato prodotto nella cancelleria della G. C. criminale, il cancelliere lo manifesterà al procurator generale, il quale potrà farvi le sue osservazioni (art. 312).

La legge non prescrive doversi dal cancelliere formare atto di questa comunicazione, ma è sempre di bene che in piedi del ricorso si faccia dal cancelliere menzione di questa comunicazione.

296. Il ricorso prodotto dal ministero pubblico, o dalla parte civile dev' essere notificato nel

termine di 24 ore al reo , con rilasciarsene copie nelle sue mani.

Anche il reo ha dritto di fare le sue osservazioni al ricorso (art. 313).

297. Le osservazioni di cui si tratta nei due precedenti articoli potranno farsi in foglio separato , presentato in cancelleria.

La notifica al reo del ricorso prodotto dal ministero pubblico , o dalla parte civile , vien prescritta dal precitato articolo 313 , sotto pena di decadenza dal detto ricorso ; quindi , anche dopo prodotto il ricorso , quando questo non è notificato al condannato , si deve avere come non prodotto.

298. Il ministero pubblico è tenuto a rimettere tra un mese i ricorsi mentovati negli articoli precedenti , le osservazioni , se ve ne sieno , e tutti gli atti della causa alla Corte suprema di giustizia (art. 314).

Questo invio dovrà sempre farsi per mezzo del ministro segretario di stato di grazia e giustizia (*ivi*).

299. Trattandosi di ricorso prodotto dal ministero pubblico , se gli atti non vengono trasmessi alla suprema Corte tra il mese , di cui abbiam fatto parola nell' articolo precedente , l' incolpato può di dritto dimandare la esecuzione della decisione impugnata (art. 315).

Nel caso espresso di sopra, il ricorso non potrà discutersi che nel solo interesse della legge (*ivi*) (1).

300. Quando trattasi di causa individua, cioè che molti fossero stato condannati per un' istessa causa, il ricorso di uno di essi prodotto avverso la decisione definitiva, sospende di dritto l'esecuzione della decisione, anche per ciò che riguarda il correo che non avesse prodotto ricorso (art. 316).

301. La legge accordando generalmente il dritto del ricorso al reo, al ministero pubblico, ed alla parte civile, ha nonpertanto distinti i casi ne' quali ciascuno può esercitare un tal dritto.

La parte civile non ha dritto al ricorso che pe' soli danni ed interessi sofferti a causa del reato, e questa sola parte di decisione definitiva è dal ricorso sospesa.

---

(1) Secondo il senzo dell' art. 113 della legge organica vien istabilita per massima che la Corte suprema di giustizia giudica « *non dell' interesse de' litiganti*; *ma di quello della legge* « coll'art. 315 delle ll. di proc. pen. pare che questa massima venghi distrutta; quì però la legge adoprando la frase, *di doversi discutere nel solo interesse della legge*, ha inteso di dire, che qualunque sia la decisione della suprema Corte questa non potrà mai pregiudicare gl' interessi dell'incolpato, il quale non ostante l' annullamento della decisione dovrà godere de' suoi effetti.

302. Non compete nè al ministero pubblico nè alla parte civile alcun dritto di ricorso contro le decisioni di libertà, sia provvisoria, o assoluta, allorchè tali decisioni nascono dalla sola quistione di fatto, risoluta colle formole, *consta che l' accusato non ha commesso* ec., *o non consta che abbia commesso* (art. 318).

303. Il ricorso del ministero pubblico sospende l' esecuzione delle decisioni di libertà nel solo caso che queste decisioni nascessero dalla risoluzione di quistioni di dritto (art. 319).

Nel caso espresso di sopra, il ricorso verrà esaminato nell' interesse della parte, sempre però sul riguardo della legge violata.

La parte civile ha dritto di aggiungere il suo ricorso a quello del ministero pubblico nel caso del precedente articolo (*ivi*).

§. II.

Del modo di procedersi alla discussione del ricorso.

304. Appena giunto il ricorso alla suprema Cor di giustizia, verrà iscritto in un registro che si tiene a quest' uso, nella cancelleria (art. 310).

Le parti avranno dritto di richiedere copia del ricorso, a loro spese (*ivi*).

305. Il presidente della Corte suprema, o il vice presidente della camera criminale in tutti i casi, ne' quali siavi ricorso per parte del condannato, senza indicazione de' motivi di annullamento, destinerà di uffizio un difensore uffizioso, purchè il condannato stesso, non l'abbia scelto con suo special mandato (art. 320).

306. Anche nei casi che vi siano nel ricorso espressi i motivi di annullamento, quando il presidente, o il vice presidente crede, che la causa esiga assistenza, potrà nominarvi un avvocato (*ivi*).

L'avvocato ha dritto di presentare alla Corte suprema nuovi motivi di annullamento (art. 321).

I motivi possono anche elevarsi di uffizio dal pubblico ministero, o dell' istessa Corte suprema (1).

307. Le leggi di procedura non parlano del modo con cui le cause si distribuiscono, e si trattano nella Corte suprema, ma ciò è detemminato da leggi, o regolarmenti della Corte medesima (art. 321).

---

(1) È quest'un principio di giustizia fondato sulla istituzione istessa di questa suprema magistratura, mentre dovendo la Corte suprema conoscere dell' interesse della legge, non potrà sormontare quelle violazioni le quali, abbenchè non rilevate dalle parti, si scovrissero dalla Corte suprema.

308. Il ricorso dovrà essere preliminarmente esaminato dalla Suprema Corte di giustizia, sul solo oggetto della sua recettibilità.

È irrecettibile il ricorso, quando sia prodotto fuori termine, o da persona che non ne avea dritto, o contra decisione, o sentenza che non poteva essere attaccata da ricorso (art. 322).

Similmente è irrecettibile il ricorso che non indichi alcun testo di legge violata, eccetto il caso in cui il ministero pubblico o la Corte suprema non trovi doversi supplir di uffizio a siffatta mancanza (art. 323).

309. Se il ricorso vien dichiarato irrecettibile non vi è luogo ad altro esame, ma si pronunzierà il suo rigetto, se non ostante sia ricettibile, la Suprema Corte non lo troverà sussistente ne pronunzierà il rigetto (art. 324 e 325).

310. Se la Corte suprema giudicherà di essersi in qualche atto violata qualche forma di rito voluta dalla legge a pena di nullità, esaminerà la quistione, se questa nullità sia stata coverta, o poteva covrirsi dal silenzio della parte: e nel solo caso in cui o siavi la protesta della parte, o la mancanza della protesta non tolga di mezzo la nullità, annullerà l' atto con tutto ciò che ne è seguito compresa la decisione definitiva (art. 326).

311. L' annullamento della pubblica discussio-

ne porta di dritto la rinnovazione del termine prescritto nell' art 195; Se però la gran Corte cui è rimessa la causa, crede necessario qualche sperimento di fatto prima di rinovar questo termine, può o di uffizio, o a richiesta delle parti, ordinarlo, secondo ciò che è disposto negli articoli 186, e seguenti.

312. Nel caso in cui dalla G. Corte siasi malamente definito il reato, in modo che la definizione sia in contraddizione co' fatti espressi nella decisione impugnata, come sarebbe allorche un omicidio casuale si definisce per omicidio volontario o viceversa, allora la Corte suprema pronunzierà esservi nullità nell' applicazione della legge, e quindi annulla la sola definizione, e l' applicazione della legge: e ritenuti i fatti espressi nella decisione, rinvierà la causa per nuova definizione di reato e per nuova applicazione di legge (art. 327) (1).

---

(1) Per esservi luogo ad annullamento nel caso del sopradetto articolo bisogna che dall' istesso fatto stabilito nella decisione sorga la mala definizione di reato; per esempio nel fatto si dà per vero che Antonio sparando ad una lepre abbia disgraziatamente ucciso Pietro; dopo questi fatti, se la Corte invece di dichiarar Antonio colpevole di omicidio involontario, lo dichiari colpevole di omicidio volontario, allora essendosi male applicata la legge, vi è luogo ad annullamento.

313. Se le nullità dichiarate sussistenti riguardino la sola quistione di dritto, questa parte sarà annullata; e tutta la parte che riguarda la quistione di fatto verrà ritenuta (art. 428).

Se le nullità non riguardino che una o più parti delle disposizioni contenute in una decisione, e le altre parti possano stare senza di queste, la Corte suprema annullerà le une, e riterrà le altre (art. 329).

314. Non esiste nullità nell' applicazione della legge, se non siasi espressamente contravenuto alla sua disposizione testuale.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme, se la legge non abbia queste espressamente elevate a nullità (art. 330).

315. Tuttavia quando il ministero pubblico, la parte civile, o l' imputato facciano domande tendenti ad esercitare un diritto, o una facoltà loro conceduta dalla legge, e la gran Corte criminale ometta, o ricusi di deliberarvi, la omessione, o il rifiuto portano a nullità; quantunque la pena di nullità non sia testualmente attaccata alla mancanza della forme, di cui si è domandata l' esecuzione (*ivi*).

316. Nel sopra espresso caso è necessario però che la parte, dopo aver avuta conoscenza di questa omessione, o di questo rifiuto siasi protestata per l' annullamento, altrimenti la nullità rimarrà coverta dal silenzio (*ivi*).

317. Ai termini dell' art. 331, la Corte suprema discuterà tutti i mezzi di annullamento motivati a termini dell' art. 311, o elevati di uffizio, dichiarando *irrecettibile*, *rigettando*, o *ammettendo* ciascuno di essi.

318. La decisione della Corte suprema, qualunque ne sia l'oggetto, sarà sempre motivata sopra ciascun de' mezzi del ricorso (art. 312).

Se la Corte suprema pronunzia l' annullamento, vi si trascriverà per intero il testo della legge, sul quale l' annullamento è fondato (*ivi*).

319. La Corte suprema allorchè pronunzia l' annllamento di una decisione, indicherà espressamente gli atti i quali rimangono annullati (art. 331).

Annullata una decisione, e rimesso ad altra gran Corte il giudizio, sia di competenza, sia di decisione diffinitiva, la decisione della Corte suprema sarà notificata al reo.

La legge non indica a cura di chi debba farsi una tale notifica; ma è chiaro, che siccome l' imputato trovasi ancora presso la gran Corte che pronunzia la decisione annullata, così è nelle attribuzioni del ministero pubblico presso la detta gran Corte il disporre l' esecuzione dell'arresto della suprema Corte di giustizia.

320. Quando il corso del novello giudizio esi-

ga il bisogna della *pubblica discussione* , allora l' imputato sarà spedito a pena di nullità alla nuova gran Corte , perchè vi si proceda a tutti gli atti ne' quali la sua presenza è richiesta (art. 334).

321. Finchè non è necessario la presenza dell' imputato ; come anche quando l' annullamento riguardi solo la definizione del reato , o l' applicazione della legge , l' imputato resterà presso la vecchia gran Corte ; ma vuole l' art. 336 avvertirsi lo stesso a nominare un difensore tra gli avvocati , o patrocinatori della gran Corte che va a decidere di nuovo sulla causa , perchè vi deduca le sue ragioni.

La legge espressamente esige presso la nuova gran Corte l' intervento dell' avvocato, per cui giusta il disposto nel precitato articolo 336, quando anche l' imputato tra 15 giorni non destinasse alcuno , ma si rimettesse alla scelta della gran Corte, la stessa a pena di nullità li destinerà un difensore di uffizio.

322. Ai termini del art. 337 , le decisioni della Corte suprema che annullano nell' interesse della legge una decisione di una gran Corte criminale , saranno fra venti giorni notificate al condannato coll' avvertimento del dritto che gli accordano le seguenti disposizioni.

1. Il condannato avrà dritto ad un nuovo

giudizio, quando nella decisione, o sentenza annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della Corte suprema si considererà emanata pel solo oggetto di ricondurre i giudici all'osservanza della legge.

2. Se l'annullamento sia stato pronunciato per una violazione di forme essenziali della procedura, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e la esecuzione del primo, benchè annullato.

323. L'articolo 338 accorda al condannato, ed al suo patrocinatore il diritto di far pervenire direttamente alla stessa Corte suprema la loro dichiarazione, non più tardi di tre mesi, dal dì della notificazione ricevuta.

324. Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio la Corte suprema nominerà allora la gran Corte criminale, cui dovrà rinviarsi la causa (art. 339).

325. Se il condannato che ha prodotto il ricorso avverso la decisione di condanna, muoja prima della discussione, si citaranno gli eredi innanzi la Corte suprema perchè il ricorso sia discusso per gl' interessi civili solamente (art. 340).

Giusta il prescritto nell'art. 341 tutte le

altre disposizioni della legge organica relativamente ai poteri della Corte suprema ne' giudizj penali, sulle materie non prevedute dalle leggi di *procedura penale* sono pienamente da osservarsi.

326. La legge organica de' 29 maggio 1817 tra le disposizioni relative al potere della Corte suprema, per ciò che riguarda il ramo penale, prescrive, che la decisioni delle gran Corti criminali annullate debbono inviarsi ad una delle gran Corti criminali, più vicina a quella, che ha fatta la decisione (art. 122).

327. Prescrive ancora la detta legge non esservi luogo a rinvio, quando nelle materie criminali, correzionali, o di polizia, la Corte suprema annulli una decisione, o sentenza sul motivo di non essere il fatto imputato, classificato, per misfatto o per delitto, o quando l' azione penale fosse prescritta, o abolita (art. 123).

328. Finalmente la detta legge, non assoggetta ad annullamento, le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva, non controvenga espressamente alla legge, nel qual caso la Corte suprema dissapproverà solamente i motivi su de' quali la decisione è fondata (art. 124).

TITOLO I.

Del giudizio dei delitti.

CAP. I.

Del giudizio de' delitti in prima istanza.

329. La legge organica dell' ordine giudiziario attribuisce ai giudici di circondario il giudizio in prima istanza di tutt' i reati che la legge conosce sotto il nome di delitto, e che vengono puniti con pena correzionale (1) (*art.* 37 *legge organica*).

330. I giudici di circondario, rivestiti delle funzioni di giudici correzionali, procedono alla punizione de' delitti coll' assistenza del pubblico ministero, le cui funzioni si esercitano in Napoli e nella città di Palermo dai commessarj di polizia o da chi di dritto li supplisce, e negli altri comuni dal primo eletto, e nel caso d' impedimento, dal secondo eletto (2) (*art.* 343 *e* 344 *delle ll. di proc. pen.*).

---

(1) Le pene correzionali sono quelle stabilite nel Lib. I., Cap. II. delle leggi penali.

(2) Vi è anche un supplente al primo o al secondo eletto destinato dal ministro di grazia e giustizia per esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle comuni capi luoghi di circondario.

331. I giudici possono commettere la cognizione delle cause correzionali, anche ai loro supplenti. È in loro facoltà però richiamare una tale commessa quando lo crederanno convenevole, purchè ai termini dell' articolo 342 il facciano prima che cominci la pubblica discussione (1).

332. La legge non prescrive il modo come debba effettuarsi la commessa del giudice al supplente; ma è fuor di dubbio, ch' essa debba essere in iscritto, potendo però farsi tanto con atto separato, che indorso de' verbali o delle querele; in niun caso però dovrà darsi comunicazione di questa delegazione alle parti.

333. Il giudice di circondario procede ne' giudizj correzionali sulla sola domanda del ministero pubblico, quando i delitti possono punirsi senza istanza di parte privata.

334. Se poi trattasi di delitto punibile in seguito dell' istanza della parte privata, se questa manca, i giudici di circondario non potranno procedere alla punizione di tali reati (2).

---

(1) È questa una disposizione della legge diretta all' esatta amministrazione della giustizia, ed i giudici dovranno avvalersene solamente quando credono che per qualche circostanza il supplente da essi delegato non sia nel caso di procedure con quell' esattezza che si conviene.

(2) Quali sieno i delitti perseguitabili senza bisogno d' istanza della parte privata, viene stabilito dall' articolo 39 delle dette leggi di procedura; da noi riportate nel Primo Volume di questo Manuale sotto l' articolo 92.

I giudizj dei delitti posson o essere *ordinarj* ed *estraordinarj*.

335. Chiamiamo ordinarj quelli per i quali si procede in seguito di una denuncia, rapporto, verbale, o querela, ed in seguito delle dovute citazioni all' imputato.

Straordinarj nominiamo quelli per i quali si procede all' istante in cui vengono commessi.

336. Si procede all' istante, allorchè il delitto vien commesso nel locale del giudicato di circondario, pendente la durata dell' udienza (art. 346).

337. Nel caso espresso di sopra, il giudice di circondario, sospeso ogni altro affare, formerà sul momento un processo verbale del fatto avvenuto; ed udirà l' imputato ed i testimonj. Se nell' udienza non è assistito dal pubblico ministero, come avviene allorchè si tratta di udienza civile, lo chiamerà all' istante, e prima di sciogliere l' udienza giudicherà l' imputato, applicando le pene sanzionate dalla legge (art. 346).

338. Nel sopra espresso caso la discussione, a pena di nullità, dovrà esser pubblica; ma tutti gli atti della discussione saranno abbreviati, ed adattati a questo straordinario procedimento (*ivi*).

339. Le sole forme della sentenza dovranno essere le stesse prescritte per il giudizio ordinario,

di cui parleremo in seguito, salvo sempre l'appello alla G. C. criminale, se compete (1).

340. Anche un tribunale civile, una G. C. civile, o criminale, e la Corte suprema di giustizia hanno la facoltà di procedere all' immediata punizione de' delitti, che si commettessero ne' loro locali nell' atto della durata delle udienze.

341, In questo caso il processo verbale e l'esame dell' imputato e de' testimonj attribuito ai giudici di circondario verrà formato dal presidente del tribunale della Corte.

342. In seguito il tribunale o la Corte, inteso il ministero pubblico, potrà, prima di sciogliersi, giudicare il prevenuto, applicando le pene sanzionate dalla legge, il tutto secondo le forme indicate nel precedente articolo.

343. La sola differenza che passa tra il giudizio straordinario di un giudice di circondario a quello di un tribunale o di una Corte si è, che

---

(1) Non bisogna confondere i delitti che si commettono durante udienza con quelli che si commettessero semplicemente nel locale del giudicato di circondario in atto, o che il giudice non tenga le sue udienze, o pure nel mentre procedesse ed altre funzioni estranee alla udienza, come sarebbe allorchè esercitasse le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria e non di giudice, nel qual caso potrà formare i dovuti processi verbali, ma inviare il prevenuto per la dovuta punizione all' udienza ordinaria.

il giudice di circondario dovrà nella stessa udienza procedere alla punizione del colpevole; mentre il tribunale o la Corte può sospendere il giudizio ed inviare l' imputato al giudice competente per la dovuta punizione (art. 347).

344. Il citato articolo 347 stabilisce, che i giudici inappellabili pronunzieranno senz' appello (1), i giudici appellabili pronuncieranno, salvo sempre l' appello alla G. C. criminale, secondo la competenza dei giudici di circondario.

345. Dall' espresso nel precitato articolo ne siegue la chiara conseguenza, che qualora trattasi di sentenze de' tribunali civili, compete l' appello alla G. C. criminale, mentre il tribunale civile è un tribunale inferiore.

346. Non è così per le G. C. civili; esse, abbenchè non sieno competenti nelle materie penali, pur tuttavolta sono Corti innappellabili, e come tali le loro decisioni anche in materia cor-

(1) La legge togliendo un grado di giurisdizione ai condannati per delitti nel caso dell' art. 347 non lede per niente i loro dritti, mentre i due gradi di giurisdizione stabiliti nelle materie correzionali sono stati dalla legge fissati in rapporto al magistrato che dovea giudicare e non già in riguardo alla qualità del delitto; altrimenti per i misfatti avrebbe dovuto in egual modo stabilirsi due gradi di giurisdizione; quindi siccome ne' misfatti non vi è appello, così anche ne' delitti quando si procede da una gran Corte, non vi è luogo a gravame.

rezionale non si potrebbero sottoporre alla ispezione di un altra Corte, e quindi non son soggette ad appello.

Lo stesso debba intendersi per le decisioni della suprema Corte di giustizia, che potrà emettere nei casi previsti di sopra.

347. Nei giudizj ordinarj, il giudice o di ufficio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello stato, farà citare l' imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente responsabili, acciò compariscano innanzi a lui nel locale delle sue udienze nel giorno determinato nell' atto stesso della citazione per trattarsi la causa (art. 348).

348. La citazione espressa di sopra dovrà comunicarsi al pubblico ministero.

Questa comunicazione potrà farsi o per mezzo del cancelliere, o dell' usciere incaricato per la citazione, non fissando la legge alcun modo per eseguirla; di tutto ciò però bisogna farne menzione nell' atto.

349. Ne' delitti, in cui vi è istanza di parte, nell' atto di citazione verrà enunciata una tale istanza.

350. Se l' offeso si costituisca parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove risiede il giudice che procede (art. 349).

351. L' atto col quale vien citato l' imputato

per comparire in giudizio, può riguardarsi come l' atto d' accusa prescritto nel giudizio de' misfatti. In fatti esso contiene la querela o la denuncia che ha dato luogo al procedimento, e l'enunciazione de' testimonj e de' documenti che sostengono l' imputazione.

352. L' articolo 350 delle leggi di procedura stabilisce, che la citazione da farsi all' imputato debba contenere.

1.° La copia del rapporto, della querela, della denuncia, o del processo verbale, che ha dato principio al procedimento;

2.° La nota de' testimonj a carico;

3.° L' enunciazione de' documenti, che sostengono l' accusa, se ve ne sieno;

4.° La designazione del giorno in cui l'imputato dee comparire all' udienza;

5.° L' avvertimento di poter osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti, e che può far uso di un patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove o discolpe;

6.° L' indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio; e se vi è interesse di qualche pubblica amministrazione, l' indicazione della persona che per detta amministrazione agisce, e del suo domicilio (*Vedi la formola n.° 16*).

353. Il termine di cui si parla nel n.° 5° del precedente articolo è quello stabilito tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discussione, di cui parleremo in seguito.

354. Allorchè la causa verrà trattata in conseguenza di rinvio fattone alla giustizia correzionale dal magistrato superiore, come sarebbe allorchè la G. C. criminale nel prendere conoscenza di un reato, lo giudicasse di competenza correzionale; in questo caso la decisione di rinvio dovrà trascriversi nell'atto di citazione in vece del rapporto, processo verbale, della querela, o della denuncia di cui si è parlato nel n.° 1 del precedente articolo (art. 351).

355. Intercederà a pena di nullità un termine almeno di tre giorni tra l'atto di citazione, cioè dal giorno in cui l'imputato sarà citato, e l'apertura della pubblica discussione.

Questo termine verrà accresciuto di un giorno per ogni 15 miglia di distanza che intercede dal domicilio dell'imputato alla residenza del giudice (*ivi*).

356. La nullità per la mancanza del termine, non potrà proporsi che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza, cui l'imputato viene a presentarsi (*ivi*).

357. L'imputato dovrà personalmente comparire alla udienza allorchè i delitti portano a pe-

na di prigionia; ma ove essi fossero punibili con pene inferiori alla prigionia, l'articolo 353 permette loro di farsi rappresentare da un patrocinatore, a meno che il giudice non ordinasse diversamente; poichè il citato articolo autorizza il giudice ad ordinare la comparsa in persona.

358. Se l'imputato fosse assente, o in altro modo impedito a presentarsi, o ad esibire le sue pruove a discolpa, il giudice potrà accordargli una proroga. In questo caso però bisogna che la decisione del giudice sia presa sulla domanda dell'imputato, o di un suo patrocinatore, amico, o congiunto; ed inseguito delle conclusioni del pubblico ministero, intesa la parte civile e gli agenti delle amministrazioni dello stato, quante volte vi sia il loro interesse (art. 354).

359. Allorchè il giudice, in forza del precedente articolo, accorda una dilazione maggiore di venti giorni, ed i testimoni non sieno stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affinchè le tracce non si disperdino (1) (art. 355).

---

(1) Dal prescritto nel citato art. 355 chiaro si scorge, che negli affari correzionali non si richiede quel processo scritto per la istruzione delle pruove, che la legge esige nei reati di alto criminale; quindi ne' delitti do-

360. Quando si è fatto una istruzione, ai termini del precedente articolo, l'imputato dovrà esser chiamato al giudizio con un nuovo atto di citazione (art. 356).

361. Nel tempo designato nell'atto di citazione, o pendente la dilazione accordata, potranno l'imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria tutti gli atti ed i documenti raccolti (art. 357).

362. Anche la parte civile e gli agenti delle amministrazioni dello stato, quando vi sia il loro interesse, potranno osservare gli atti ed i documenti raccolti presso la cancelleria.

363. L'imputato ha il dritto di presentare le sue posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimonj; ma ai termini dell'articolo 357 dovrà eseguirlo almeno 24 ore prima, che cade il termine stabilito per la pubblica discussione.

Tanto le note de' testimonj, che le posizioni a discolpa dovranno comunicarsi al ministero pubblico, alla parte civile, e nelle cause

---

vrà aprirsi il giudizio su i semplici processi verbali, denuncie, o querele, e l' istruzione si rende indispensabile sol quando la dilazione possa far disperdere le pruove: con ciò non intendiam parlare della pruova generica, la quale dovrà sempre assodarsi preliminarmente all'apertura del giudizio, ed appena che il reato sia avvenuto.

appartenenti all' amministrazione dello stato, agli agenti dell' amministrazione interessata (*ivi*).

364. La comunicazione, di cui è parola nel precedente articolo, bisognerà eseguirla per mezdell' usciere incaricato, il quale dovrà in piedi dell'atto certificare di aver eseguito una tale comunicazione.

365. Se dalle pruove presentate dall' imputato in sua discolpa il giudice crede necessario un termine maggiore per essere esaminate in pubblica discussione, o se crederà convenevole procedere prima di essa ad uno sperimento di fatto, potrà prorogare il giorno della pubblica discussione (art. 358).

366. Anche ne' giudizj correzionali la legge permette all' imputato farsi assistere da un difensore, ed in caso che non ne abbia alcuno e ne facci la richiesta, il giudice a pena di nullità dovrà destinarlo di ufficio (art. 359) (1).

367. Adempite a tutte queste formalità, il giudice di circondario, nel giorno ed ora designata, assistito dal ministro pubblico, e dal cancelliere, tratterà la causa in udienza pubblica (art. 360).

---

(1) S' incorre nella pena di nullità, non già per la mancanza del patrocinatore ma bensì per la non destinazione di esso in caso di richiesta; mentre se l' imputato non la domandi, la legge non cura la sua mancanza.

368. La pubblicità dell' udienza ai termini del precitato articolo è richiesta a pena di nullità ; quindi nel verbale della pubblica discussione è di bene farsi menzione di questa formalità tanto essenziale (1).

369. Se l'imputato è in arresto, sarà estratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà alla pubblica discussione (art. 361).

Se l' imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia (art. 362).

370. Nei giudizj correzionali in contumacia a differenza del giudizio de'misfatti, non dee adempiersi ad altra formalità, che a quella di esattamente osservare se a tutte le formalità di rito siasi adempito nella citazione, e nel processo verbale di notifica; quindi prima di procedersi agli altri atti, il giudice ordinerà la lettura tanto della citazio-

(1) Anche ne' giudizj correzionali, per effetto del disposto nell' art. 369 delle leggi di procedura, sarà permesso discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione pubblica possa offendere il buon costume e cagionare scandali e gravi inconvenienti, adottandosi in tal caso le disposizioni dell' articolo 219 e 220 di dette leggi (vedi ciò che si è detto sotto l' articolo 158 del precente Volume).

ne che del processo verbale di notificazione, e quante volte troverà che questi atti non sieno in conformità della legge, ne ordinerà a pena di nullità la rinovazione (art. 362).

371. Se non comparisca la parte civile, o gli agenti dell' amministrazione dello stato interessata, non è necessario sospendersi il giudizio per attendere il loro intervenuto, ma si potrà procedere in di loro assenza (art. 363).

372. Aperta la pubblica discussione, il cancelliere darà lettura dal rapporto o processo verbale, o della querela o denunzia, o della decisione di rinvio che ha dato principio al procedimento (art. 364).

Questa lettura tiene quasi luogo di quella dell' atto di accusa, prescritta ne' giudizj di alto criminale sotto l' articolo 234.

373. In seguito, il giudice procederà all' interrogatorio dell' imputato, se è presente; e nel caso in cui fosse stato precedentemente interrogato, ordinerà al cancelliere di dar lettura degl' interrogatorj esistenti (art. 365) (*vedi la formola n.° 17*).

Le riposte dell' imputato verranno registrate nel processo verbale. In niun caso egli dovrà prestar giuramento sul suo detto (art. 238).

374. Fatto ciò, dovranno proporsi tutte l'eccezioni di fatto e di dritto, egualmente che le ripulse contro i testimoni (art. 366).

375. Onde mettere l' imputato nel caso di produrre tali ripulse, bisognerà dargli lettura di tutt' i nomi de' testimonj, che dovranno esaminarsi a suo carico, quando ne' processi verbali, nelle denuncie, o querele, di cui si è parlato di sopra, non si trovassero tutti indicati i detti testimonj, egualmente che dovrà darsi lettura di ogni altro atto o documento sistente nel processo, avverso il quale l' imputato o il suo difensore crederà dover produrre delle eccezioni.

376. L' eccezioni, o le repulse, di cui abbiam parlato di sopra, debbono per la loro ammessibilità discutersi all' udienza, pria di ogni altro esame sul merito della causa. Non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, a meno che non riguardino l' incompetenza del giudice per ragion di materia (*art.* 366, *in fine*) (1).

(1) Il giudice è considerato incompetente per ragion di materia, allorchè non ha ricevuto dalla legge la facoltà di giudicare sopra la materia che forma il soggetto del giudizio portato innanzi a lui, come allorquando un reato punibile con pene criminali è portato alla conoscenzà di un giudice di circondario. Trattandosi poi d' incompetenza relativa, cioè quando non ostante la punizione del reato fosse tra le attribuzioni del giudice; ma l'imputato soggetto alla giurisdizione di un altro, per causa del luogo ove il reato fu commesso, allora l' eccezione d' incompetenza dee riguardarsi perentoria, e come tale non potrà prodursi in ogni stato di causa, ma preliminarmente colle altre eccezioni.

377. Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra le eccezioni proposte.

Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetti, qualunque protesta, o atto di appello non sospenderà la pubblica discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato a quelle che potrà competere avverso la sentenza definitiva (art. 267).

378. Dal disposto nel precedente articolo chiaramente si osserva, che quando le eccezioni non riguardano il procedimento, ma bensì il merito della causa, come sarebbe l' eccezione d' incompetenza, il gravame sospende la pubblica discussione.

379. L' articolo 381 di cui parleremo a suo luogo prescrive, che l' appello non potrà prodursi se non avverso delle sentenze diffinitive. Questa disposizione della legge ha dato luogo a credere, che l' appello avverso le sentenze che rigettano l' eccezion di incompetenza, non operi la sospenzione del giudizio, senza considerare, che la sentenza che rigetta tale eccezione è in tutta la sua estenzione una sentenza diffinitiva, e come tale soggetta all' appello (1).

---

(1) Noi parleremo più estesamente su questo articolo, allorchè tratteremo del l' appello nei giudizj correzionali nel seguente capitolo.

380. Nella discussione delle pruove, i processi verbali degli agenti de' dazj indiretti, e dell' amministrazione forestale avranno i privilegj voluti dalla legge di queste amministrazioni (art. 368).

381. Le disposizioni degli articoli 218 a 271 per la pubblica discussione delle cause di alto criminale sono comuni alle cause correzionali (art. 369) (1).

382. Nel caso dell'articolo 265 delle leggi di procedura, cioè quando dalla discussione delle pruove risultassero gravi argomenti della falsità di una deposizione di testimonio, il giudice non potrà mettere il testimone nello stato di arresto, ma spedirgli solamente il mandato di deposito, e rimettere l' arrestato al procuratore generale presso la G. C. criminale (art. 369).

383. Terminato l'esame de' testimonj, e la lettura e discussione degli altri mezzi di pruova, il giudice inviterà la parte civile, se sia in giudizio, ed il ministero pubblico, a dare le loro conclusioni, il tutto in conformità dell' articolo 269 delle leggi di procedura.

384. In seguito, in egual modo il difensore

---

(1) Vedi gli articoli 156 e seguenti del presente Volume.

dell' accusato parlerà su i mezzi di difesa. La legge non proibisce all' accusato di allegare egli stesso tutte quelle difese che crederà utili alla sua causa.

385. Quello ch' è essenziale ad avvertirsi si è, che l' accusato ed il suo difensore dovranno essere gli ultimi a portar la parola, sotto pena di nullità. Possono però essi rinunciare al dritto di arringare, rimettendosi alla giustizia del giudice.

386. Adempite a tutti questi atti, il giudice dichiarerà sospesa l' udienza, ritirandosi per deliberare: il ministero pubblico non potrà più conferire con lui fino alla pubblicazione della sentenza (art. 370).

Il giudice nel ritirarsi per deliberare potrà farsi assistere dal suo cancelliere, se lo stimerà convenevole (*ivi*).

387. Il giudice, a pena di nullità, dovrà emettere la sua sentenza in continuazione dell' ultimo atto della pubblica discussione (art. 572).

388. La sentenza, giusta il prescritto nell' articolo 372 di dette leggi, verrà distinta, a pena di nullità, in due quistioni; la prima di fatto, la seconda di dritto; nell' istesso modo designato per le cause criminali dell' articolo 274 di dette leggi (*vedi l' articolo* 248 *del presente Volume*, *e la formola n.*° 14).

389. Pronunciata la sentenza, il giudice ritor-

nerà nell' udienza, facendone nella stessa eseguire la pubblicazione. L'articolo 372 di dette leggi, nell'atto che esige una tale pubblicazione, non prescrive da chi debba essa eseguirsi; ma è chiaro, che siccome tutti gli atti della pubblica discussione si redigono e si leggono dal cancelliere, così anche la sentenza sarà dallo stesso letta e pubblicata.

390. Oltre la pubblicazione, di cui è parola nel precedente articolo, la sentenza sarà notificata, al ministero pubblico, all' imputato, alle persone civilmente responsabili de' danni, ed interessi, alla parte civile, ed agli agenti delle amministrazioni dello stato, se i delitti le riguardano (art. 373).

391. All' imputato presente, oltre la pubblicazione della sentenza fatta in udienza, dovrà anche notificarsegli copia della stessa; quando poi fosse assente, la notifica ai termini del precitato articolo si farà al suo domicilio.

392. Se dalla pubblica discussione risulti che il fatto non contenga un delitto, ma bensì una controvenzione di polizia, allora il giudice applicherà quella pena, di cui la controvenzione è punibile, salvo l' appello, ne casi permessi dalla legge.

393. Se poi il fatto è di natura tale, che meriti una pena criminale, cessano le attribuzioni

del giudice nel giudicare; allora sospeso il giudizio l'imputato dovrà inviarsi unitamente agli atti a suo carico, al procuratore generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle: in questo caso il giudice, ai termini dell'art. 376 delle leggi di procedura penale ha la facoltà di spedire mandato di deposito contro il prevenuto.

394. L'imputato, nel caso espresso di sopra, potrà anche inviarsi libero sotto cauzione provvisoria alla gran Corte criminale, quando il misfatto sia tale da poter essere ammesso a spontanea presentazione, a menocchè non si trovasse già arrestato nel giudizio correzionale, nel qual caso non potrà essere abilitato colla consegna dal giudice di circondario.

395. Se il fatto, non si giudica reato, il giudice, annullerà l'istruzione, la citazione, e gli atti seguenti; assolverà l'imputato, e potrà condannare la parte civile ai danni, ed interessi (art. 377) (1).

---

(1) Ne' giudizj correzionali ne' quali, non vi è luogo a discutere preliminarmente l'accusa, dovrà nella pubblica discussione conoscersi, se il fatto imputato sia o no considerato dalla legge per reato, e quindi non essendo punibile il giudice dovrà annullare ogni procedimento; ma per condannare la parte civile alle spese, ed ai danni, è necessario che l'imputato ne facci la domanda.

396. Nel caso espresso di sopra, anche un querelante che non siasi costituito parte civile, potrà essere condannato ai danni ed alle spese, mentre se egli è stato la causa del danno sofferto dall' imputato, giusto è che soffra le conseguenze del giudizio cui ha dato luogo.

397. Ogni sentenza, che pronunzierà pena contro l' imputato, o contra le persone civilmente responsabili del delitto, o contro la parte civile, li condannerà benanche alle spese anticipate dall' amministrazione del registro e del bollo (1).

398. Le spese del giudizio potranno essere liquidate nella stessa sentenza: lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario (*ivi*).

399. L' esecuzione delle sentenze nelle materie correzionali è affidata al giudice di circondario, sulla richiesta del ministero pubblico, della parte civile, o dell' imputato assoluto; ciascuno in ciò che lo concerne (art. 379).

400. I casi ne' quali dovrà eseguirsi, o sospendersi l' esecuzione di una sentenza, verranno indicati nel seguente capitolo, ove tratteremo del loro appello.

---

(1) Nel caso di condanna dell' imputato, quando le spese siano state anticipate dalla parte civile, la condanna del rimborzo cederà a favore della stessa.

Cap. II.

Dell' appello ne' giudizj correzionali, e dell' esecuzione delle sentenze.

401. La legge ne' giudizj correzionali, ha stabilito un doppio grado di giurisdizione, non in quanto all'importanza del reato; ma in rapporto alle attribuzioni de' giudici. Sarebbe stata un autorità troppo illimitatà e perniciosa alla giustizia quella di attribuire ad un solo la punizione di simili reati, senza sottoporre a revisione il suo giudizio: che se ne' giudizj criminali questo doppio grado di giurisdizione non trovasi stabilito, lo è appunto che in simili giudizj, non uno, ma sei votanti concorrono a giudicare, ed in conseguenza più difficile sembra agli occhi della legge l'incorrersi in errore; quindi a diversità delle decisioni criminali, le sentenze pronunciate in materia correzienali potranno essere impugnate per mezzo di appello (art. 380 delle leggi di procedura penale).

402. Sono appellabili le sentenze in materia correzionale solamente quando esse sieno di condanna ad una delle pene indicate nell' art. 21 delle leggi penali (1) Qualunque ne sia la durata; o

(1) La prigionia, il confino, l' esilio correzionale;

quando le ammende, o i danni ed interessi eccedano il valore di ducati venti (2).

403. Fuori di questi casi non compete appello, ma solo il ricorso alla Corte suprema di giustizia pel solo motivo d' incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta controvenzione al testo delle leggi (3).

404. L' appello, giusta il prescritto nell' art. 381 delle leggi di procedura, non potrà prodursi che avverso le sentenze definitive. Quindi avverso qualunque interlocutoria o preparatoria, qualsisia protesta o atti di appello, non potrà sospendere la discussione, ed ogni specie di gravame dovrà cumularsi al gravame che potrà competere avverso la sentenza definitiva.

405. Questa disposizione però non potrà certamente adottarsi per ciò che riguardano le sentenze, che rigettano l' incompetanza, mentre queste debbono considerarsi al pari che le definitive, e noi troviamo l' appoggio di questa opinione sul prescritto dell' articolo 367 di dette leggi,

---

e la interdizione a tempo sono le pene contenute nel citato articolo 21.

(1) Il valore de' ducati venti dovrà intendersi cumulativamente.

(2) È questa una conseguenza del disposto nell' articolo 116 della legge organica del 29 maggio 1817.

nel quale parlandosi delle diverse eccezioni, così si esprime = *Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta, o atto di appello non sospende la discussione.*

Quindi le sentenze sulla competenza non riguardando il procedimento, ma bensì il merito, sono suscettibili di appello, il quale ne opera la sospensione; al contrario si potrebbe incorrere nell' inconveniente di vedersi dichiarato un giudice incompetente a procedere, dietro di aver già condannato un imputato, e dopo che questi abbia di già sofferto le conseguenze di un eccesso di potere; del resto, siccome la legge, col prècitato articolo 380, apre l' adito al ricorso alla Corte suprema di giustizia, per motivo d' incompetenza, così le sentenze dei giudici di circondario, che decidono sulla competenza, sono sospese col ricorso alla suprema Corte di giustizia.

406. La facoltà di appellare si appartiene,

1.° Alle parti incolpate, o responsabili;

2.° Alla parte civile, in quanto ai soli interessi civili;

3.° All' amministrazione forestale, ed all'amministrazione de' dazj indiretti, perciò che riguardano solamente le ammende, le riparazioni e le spese ne' delitti forestali, o di controbando;

4.° al ministero pubblico presso il giudice correzionale (art. 382) (1).

407. Il termine a produrre appello avverso le sentenze di condanna è di cinque giorni dalla notificazione che ne sarà fatta all' imputato (art. 383 e 374).

408. Si decade dal dritto di appello, quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciata la sentenza (*ivi*).

409. Pendente il termine ad appellare, e pendente l' istanza di appello sarà sospesa l' esecuzione della sentenza; ciò non ostante, l' imputato il quale è in arresto non potrà ottenere la sua libertà per effetto dell' appello prodotto, ma solo potrà chiedere di essere rilasciato con cauzione, a meno che la sua imputazione non fosse di furto, o di asportazione d' armi vietate, nel qual caso, giusta il disposto nell' articolo 132 delle

(1) Il ministero pubblico ha la facoltà di appellare, tanto nel caso di condanna, che di assoluzione di un imputato; lo scopo della legge ne' giudizj correzionali è stato quello di sottomettere le sentenze de' giudici di circondario alla conoscenza di magistrati superiori; quindi, quando il ministero pubblico crede in qualunque modo offesa la legge, potrà col mezzo dell' appello portare alla conoscenza della G. C. criminale la sentenza del giudice, per così farla rinvocare, o modificare.

leggi di procedura, è escluso da questo beneficio (1).

410. Se l'imputato non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offri idonea cauzione, decaderà dall' appello (art. 386).

411. Nel sopradetto caso, la discussione della cauzione dee farsi dalla G. C. criminale, preliminarmente alla discussione dell' appello, e qualora la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data, nè si avrà dritto a darne una migliore (*ivi*).

412. Si decade ancora dal dritto di appello, quante volte negli appelli prodotti senza motivi, 24 ore prima della discussione nella G. C. criminale, questi non sieno prodotti e notificati (art. 385).

413. Nel caso in cui l' imputato non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, e l' offerta cauzione non si trovi idonea, si avrà come non data, e quindi decade da se stesso l' appello, nè si potrà supplire con una nuova cauzione migliore (*ivi*).

414. Giusta il prescritto nell' articolo 387, gli

---

(1) Riguardo all' aspostazione d' armi in flagranza, giusta il real decreto de' 7 ottobre 1822 è divenuto reatò criminale, come misura provvisoria pendente cinque anni.

atti de' giudizj correzionali, siasi o no interposto l' appello, dovranno sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviarsi al procurator generale presso la G. C. criminale.

415. L' appello verrà discusso dalla G. C. criminale col numero di quattro giudici, nel corso, al più lungo, di un mese. La discussione dovrà farsi in udienza pubblica, sul rapporto fatto dal presidente, o da uno de' giudici delegato (art. 388.).

416. Le parti, cioè il condannato, la parte civile, e gli agenti delle amministrazioni interessate verranno citate, ond' essere presente alla discussione dell' appello.

417. La citazione, a pena di nullità, dovrà eseguirsi, almeno, tre giorni prima della decisione, a persona o al domicilio, oltre l' aumento di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza della G. C. al domicilio della persona citata (art. 389).

418. Allorchè l' imputato è in arresto, l'articolo 390 gli dà il dritto dj chiedere di essere condotto innanzi alla G. C. per esservi inteso: può anche la G. C. ordinarlo di ufficio. Può finalmente l' imputato destinare un patrocinatore onde rappresentarlo innanzi alla G. C.

419. Generalmente, la G. C. decide dell'appello prodotto su gli atti che le vengono tras-

messi dal giudice correzionale ; ma quando poi non creda sufficiente l' istruzione esistente , potrà ripetere la pubblica discussione , riesaminando di nuovo tutte le prove ed i testimonj.

420. In questo caso , se l' imputato è in arresto dovrà intervenire alla pubblica discussione sotto pena di nullità ; come anche dovranno osservarsi tutte le altre regole stabilite pei giudizj correzionali (*ivi*).

421. Se la sentenza è riformata perchè il fatto imputato non sia punibile , dovrà la G. C. assolvere l' imputato e deliberare , se vi ha luogo , sopra l' indennizzazione de' suoi danni ed interessi (art. 392).

422. Se la sentenza viene riformata perchè il fatto non contenga un delitto , ma solamente una controvenzione di polizia , la G. C. pronuncierà inappellabilmente la pena a tale controvenzione dovuta , e del pari delibererà , se vi ha luogo , su i danni ed interessi (art. 393).

423. Quando la sentenza vien riformata , sul motivo che il fatto contiene un reato punibile con pene criminali , la G. C. , abbenchè competente a giudicarvi , dovrà aprire un giudizio secondo le regole del procedimento criminale ; ma intanto , se lo crederà conveniente , potrà spedire contro l' imputato un mandato di arresto (art. 394).

Contra l' imputato, che trovasi già in arresto non sarà necessario spedire un tal mandato, potendo la G. Corte ordinare che il detenuto rimanga in legittimo stato di arresto.

Ma se il fatto, abbenchè punibile criminalmente, pur tuttavolta dagli indizj e dalla pruove raccolte nel giudizio correzionale, non risulti una chiara dimostrazione della reità dell' imputato, potrà la G. C. riserbarsi decidere definitivamente sull' arresto, ed intanto ordinare che l' imputato rimanchi sotto un semplice mandato di deposito: potrà ancora, ne' casi permessi dalla legge, abilitarlo sotto un diverso modo di custodia; il tutto in conformità dell' articolo 111 delle leggi di procedura penale riportato nel primo Volume di questo Manuale, sotto l' articolo 247, e seguenti.

424. Se la sentenza è riformata per nullità di rito, o per cattiva applicazione di legge, la G. C. criminale delibererà sul merito (art. 395).

425. Avverso la decisione di appello emessa dalla G. C. criminale non compete altro rimedio che il ricorso per annullamento nella suprema Corte di giustizia (art. 396).

426. Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali, sono comuni anche alle cause correzionali (*ivi*).

427. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad una de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione (art. 396).

428. Non è necessario una nuova cauzione per ammettersi il ricorso, ma quella data per l'ammissione dell' appello si rende sufficiente.

429. Nella suprema Corte di giustizia non potranno presentarsi le nullità incorse nel giudizio in prima istanza innanzi al giudice di circondario, ma quelle sole nelle quali siasi incorso nel giudizio di appello innanzi alla G. C. criminale; nel caso però che le nullità avvenute innanzi al giudice di circondario sieno state proposte alla G. C. criminale, e questa non le abbia riparate, allora si avrà il dritto presentarle anche alla Corte suprema di giustizia.

Discusso l'appello, l'esecuzione della sentenza, ritorna al giudice del circondario, ne il ministero pubblico presso lo stesso vi prende alcuna parte, giusta il prescritto nello ministeriale de' 21 gennaro 1818.

TITOLO V.

De' giudizj delle controvenzioni di polizia.

CAP. I.

Delle materie, che riguardano le controvenzioni di polizia, e delle autorità che debbono giudicare.

430. L' articolo 2.° delle leggi penali, nel difinire le diverse specie di reati, chiama controvenzioni tutti quelli soggetti a pene di polizia; quindi per conoscere se un reato sia o no una controvenzione, bisogna conoscere quali sieno le pene di polizia.

431. Le pene di polizia sono 1.° la detenzione non minore di un giorno, ne maggiore di ventinove 2.° il mandato in casa non meno di giorni 3, non più di ventinove 3.° l' ammenda non minore di carlini cinque, ne maggiore di ventinove, eccetto per la città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro borghi e sobborghi, in dove le ammende di polizia nel maximum sono di carlini cinquantanove (*art.* 36 *e seguenti delle leggi penali*).

432. Allorchè la legge per una controvenzione non prefigge particolarmente la qualità della pe-

na da infligersi; ma prescrive semplicemente punirsi con pena di polizia, dessa è essenzialmente l'ammenda; ma il giudice secondo le circostanze potrà applicare anche le altre pene di polizia (*vedi l' art.* 464 *delle leggi penali*).

433. Le controvenzioni di polizia si dividono in tre classi.

La prima comprende quelle controvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, annoverate sotto l' articolo 461 delle leggi penali.

La seconda riguarda le controvenzioni contro alle persone, riportate dall' articolo 462.

La terza finalmente riguarda le controvenzioni contro le proprietà altrui, riportate dall' art. 363.

434. Indipendentemente dalle tre sopraindicate classi di controvenzioni vi possono essere di quelle nascenti da' regolamenti emanati dalla polizia, per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine: queste al pari delle altre sono punibili con pene di polizia.

435. La facoltà di giudicare nelle controvenzioni di polizia è attribuita ai soli giudici di circondario, i quali potranno anche delegarne i loro supplenti (*art.* 399 *delle leggi di proc*).

436. Per le controvenzioni avvenute fuori del comune capoluogo, è competente a giudicare senza bisogno di delegazione alcuna, il supplente del giudice di circondario stabilito nel luo-

go in forza del Real decreto de' 16 novembre 1819; il giudice di circondario però potrà se lo crede convenevole, avvocare a se la causa (art. 400. delle leggi di proc. pen.).

437. Il giudice, o il supplente nelle controvenzioni di polizia, procede ex officio, e senza istanza di parte, semprecchè trattasi di controvenzioni che non offendono alcun individuo in particolare; ma l' ordine pubblico in generale, o vengono a violare le leggi, o i regolamenti forestali di caccia o di pesca, o le leggi ed i regolamenti di polizia, per la punizione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità.

438. Procede anche ex officio senza istanza di parte se le controvenzioni, abbenchè offendessero particolarmente le persone o le proprietà, siansi commesse nelle chiese, negli uditori di giustizia, in atto che amministrasi la giustizia, o ne' teatri in tempo de' spettacoli; se si commettono da un ufficiale pubblico, o ufficiale ministeriale, o esecutore di mandati di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni, o si commettono contro alcuno di costoro anche nell' atto dell' esercizio delle proprie funzioni (*vedi l' art.* 39 *delle leggi di proc.*).

439. In tutte le altre controvenzioni che offendono semplicemente le persone, o le proprietà, vi necessita l' istanza della parte offesa, o dan-

neggiata, e l' espressa domanda della punizione del colpevole, altrimenti non si potrà procedere alla loro punizione.

440 Non è nelle attribuzioni del giudice di circondario e suoi supplenti il giudizio delle controvenzioni de' militari in atto di servizio, giusta il prescritto nello statuto penale militare, e quelle de' pubblici funzionarj dell' ordine giudiziario giusta l' art. 520 delle leggi di procedura penale; come anche quelle dipendenti dalle occupazioni delle strade pubbliche, attribuite all' autorità del contenzioso amministrativo.

441. Le funzioni del ministero pubblico nelle cause di polizia si esercitano dal primo eletto comunale nell' istesso modo prescritto per le cause correzzionali (art. 401).

442. Il giudice ne' giudizj di polizia dovrà anche essere assistito dal cancelliere; ma allorchè si procede da un supplente fuori il comune di residenza del giudice, le funzioni di cancelliere, ai termini del prescritto nell' art. 416 delle leggi di procedura, e del real decreto de' 16 novembre 1819 verranno esercitate dal cancelliere comunale.

443. Nel caso espresso nel precedente articolo, le veci di uscieri verranno esercitate da' serventi comunali (art. 417 leggi di procedura).

CAP. II.

Del modo di procedere nelle cause riguardanti le controvenzioni di polizia.

444. Il giudice di circondario essendo competente a giudicare de' danni, ed interessi derivanto dalle controvenzioni di sua competenza, prima di procedere alla pubblica discussione, potrà tanto a richiesta del ministero pubblico, che della parte civile, far apprezzare i danni, che forse la controvenzione ha potuto arrecare (art. 405 delle leggi di procedura).

Potrà egualmente formare, ed ordinare ogni atto che crederà necessario, o che richiegga celerità (*ivi*).

445. Le facoltà nascenti dall'articolo precedente, sono comuni a' supplenti allorche procedono come giudici di polizia.

446. Il primo atto del procedimento sarà una citazione all' imputato, contenente l' ordine di comparire all' udienza per essere giudicato sul fatto imputatagli (1) *vedi la formola n.° 17.*

447. Il termine della comparsa non potrà es-

(1) Nella citazione dovrà indicarsi il fatto imputabile, ed il giorno ed ora della comparsa.

sere minore di ventiquattr' ore, oltre un giorno per ogni quindici miglie di distanza tra la residenza del giudice, ed il domicilio dell' imputato. Se si trasgredisce questa regola, l' imputato potrà domandarne l' osservanza alla prima udienza innanzi ad ogni eccezione a difesa (articolo 403) (1).

448. Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini, potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa indicata nella cedola (*ivi*).

449. Copia delle citazione, o sia dell' ordine di comparsa, dovra da un usciere rilasciarsi, all' imputato, o alla persona civilmente responsabile, sia personalmente, sia al loro domicilio (articolo 402 di dette leggi).

Dell' adempimento di questa formalità dovrà farsi menzione sull' originale della citazione.

450. Giusta il prescritto nell' articolo 404 di dette leggi, le parti potranno comparire volontariamente, o sopra un semplice avvertimen-

---

(1) Il termine per la comparsa essendo un benefizio accordato dalla legge all' imputato, spetta allo stesso chiederne l' osservanza, e quindi nel suo silenzio, si può procedere innanzi anche nell' inosservanza di un tal termine, nè questa mancanza potrà più eccepirsi restando sanata dal silenzio dell' imputato.

to, senza che vi sia necessità di citazione (1).

451. Se nel giorno ed ora indicata per l'udienza la persona citata non comparisca, sarà giudicato in contumacia (art. 406).

452. Nel caso di contumacia bisognerà sempre conoscere se i termini siano stati osservati, e se la citazione sia stata eseguita nel modo prescritto dalla legge.

453. È nelle facoltà dell'imputato in materia di controvenzioni, comparire personalmente, o farsi rappresentare da un suo procuratore (art. 407).

454. Il procuratore dovrà esser munito di procura speciale; la legge non indica in qual modo debba tale procura esser redatta; ma siccome trattasi di oggetti, che compromettere possono una persona, e che dalle risposte o eccezioni del procuratore ne può risultare una condanna penale contro il suo committente, così è di bene che la procura sia per atto autentico, ed in modo da non potersi porre in dubbio.

---

(1) La legge permette l'avvertimento, quando trattasi di un procedimento di consenso; mentre, se l'imputato non comparisse dietro il semplice avvertimento, dovrà citarsi nelle forme, osservandosi i termini prescritti nell'art. 304.

La discussione dell' affare a pena di nullità sarà pubblica (art. 408).

La discussione pubblica verrà fatta nell' ordine seguente.

I processi verbali, se mai ve ne sieno, verranno letti dal cancelliere.

Il giudice interrogherà l' imputato e riceverà le sue risposte, che verranno trascritte nel processo verbale della pubblica discussione;

Indi si esamineranno i testimonj chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile;

La persona citata proporrà le sue difese e farà esaminare i suoi testimonj, se ne abbia presentati o fatti citare (1).

In ultimo, il ministero pubblico riesaminando l' affare darà fuori le sue conclusioni.

La parte citata, ossia l' imputato della controvenzione potrà proporre le sue osservazioni avverso tali conclusioni.

Terminata la pubblica discussione nel modo espresso di sopra, il giudice pronuncierà la sua sentenza nell' udienza istessa in cui la discussione sarà stata terminata.

---

(1) Nelle controvenzioni l' imputato potrà senza precedente citazione presentare i suoi testimonj a discarico, nè vi è bisogno comunicare precedentemente al pubblico ministero le sue posizioni a discolpa, e la nota de' testimonj da esaminarsi.

455. Tutte le altre regole prescritte dalla legge sotto gli articoli 369 e 379, di cui abbiamo fatto menzione nel precedente titolo, e che riguardano i giudizj correzionali, sono comuni ai giudizj delle controvenzioni (art. 410).

456. Se il fatto creduto prima controvenzione risulti essere un delitto, il giudice rivestito delle qualità di giudice correzionale, potrà pronunciare la pena sul medesimo dovuta.

457. Per pronunciare la pena nel caso espresso di sopra, giusta il prescritto nell' articolo 411, vi necessita il consenso del ministero pubblico e delle parti; poichè, se da uno di loro si reclami il giudizio nelle regole, dovrà ricominciarsi a pena di nullità, il procedimento correzionale dalla citazione in poi (1).

458. Se l' imputato è convinto di controvenzione di polizia, il giudice pronuncierà la pena a norma della legge, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ed interessi, ed anche alle spese che verranno liquidate nella sentenza istessa (art. 412 e 413).

(1) Questa disposizione non è comune ai supplenti del regio giudice, i quali non possono procedere nei giudizj correzionali, che in seguito di delegazione del giudice; quindi allorchè avviene, che la controvenzione si cangia in delitto, dovrà sospendersi la pubblica discussione e rimandarsi l' affare alla conoscenza del regio giudice.

459. La condanna dovrà esser a pena di nullità motivata nel fatto, e nel dritto, ed i termini della legge applicata vi saranno inseriti (art. 414).

460. L' esecuzione delle sentenze appartiene al giudice di circondario, ma compete al ministero pubblico, o alla parte civile sollecitare una tale esecuzione, ciascuno in ciò che lo concerne (art. 415) (1).

Cap. III.

Dell' appello avverso le sentenze ne' giudizj di controvenzioni.

461. Le sentenze profferite dal giudice di circondario, o suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla G. C. criminale della provincia (art. 418).

462. Sono inappellabili le sentenze che pronunziano semplicemente l' ammenda, o condannano l' imputato a' danni ed interessi, che unitamente all' ammenda non oltrepassano i docati venti (art. 419).

---

(1) Sul dubbio se il ministero pubblico stabilito presso i giudici di circondario debba prendere alcuna ingerenza nell' esecuzione delle sentenze correzionali, con ministeriale del dì 21 gennajo 1818 fu risoluto negativamente; quindi in egual modo dovrà praticarsi per le sentenze di polizia, potendo il ministero pubblico solamente insistere presso il giudice per l' esecuzione della sentenza.

463. L' appello non sospende mai il pagamento dell' ammenda ; ma solamente la condanna di detenzione, di mandato in casa , e di pubblica riprenzione (art. 420).

464. I termini ad appellare , le persone che ne hanno il dritto , e le regole riguardanti la discussione dell' appello , sono le stesse , di quelle prescritte ne' giudizj correzionali (art. 421).

Nel caso in cui la G. C. criminale crede necessario rinnovare la pubblica discussione , procederà colle stesse regole de' giudizj di polizia , eccetto il caso in cui la controvenzione si cangiasse in delitto.

465. Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia pronunciate da' regj giudici , e loro supplenti , compete il ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia , al ministero pubblico ed al condannato , pel solo motivo d'incompetenza , eccesso di potere o manifesta controvenzione al testo della legge (art. 423).

466. Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico ed al condannato avverso le decisioni di appello , così per le violazioni di forme portate a pena di nullità , e non coverte dal silenzio , come per manifesta controvenzione al testo della legge (art. 424).

467. Gli articoli 396, 397 e 398, riportati nel precedente titolo , sono comuni anche alle cause di polizia (art. 425).

FORMOLE

DEGLI ATTI ENUNCIATI NEL PRESENTE VOLUME (1).

FORMOLA I.

(fol. 9, art. 14)

Atto di accusa.

Il Regio Procurator Generale pressa la gran Corte criminale di Napoli espone quanto siegue:

Il nominato Luigi A. . . di condizione viaticale del comune di. . . amoreggiava con Francesca B. . . dell' istessa comune; costei era pretesta in moglie da Luca C. . . , il quale accortosi degli amoreggiamenti del detto Luigi lo minacciò di volerlo uccidere; le minaccie furono più volte ripetute innanzi ai nominati N. A. B.

Nel giorno 2 decembre del passato anno il detto Luigi essendosi recato al molino denominato

(1) Essendosi incorso in qualche errore nelle citazione de' numeri delle Formole, abbiamo creduto opporuno apporre in ciascuna Formola il numero della pagina e dell' articolo cui ha rapporto.

di . . . per istrada incontrato il detto Luca gli disse che se ardisse più passare per la casa della sua innammorata l'avrebbe passato il cuore; il Luigi dietro queste minaccie rispose di non temere le sue bravate, e che in conseguenza avrebbe continuata la sua intrapresa; ma il Luca C. . . adiratosi giurò di ucciderlo: tuttociò avvenne in presenza di A. . . R. . .

La sera de' 4 di detto mese, il Luigi secondo il solito si condusse dalla sua amante, ove si trattenne fino alle ore 3, ma nel uscire dall'abitazione della stessa gli fu tirato un colpo d'arma da fuoco, che lo ferì al petto, ed indi dopo un'ora la detta ferita li cagionò la morte.

Al colpo essendo accorso la pattuglia de' fucilieri reali, incontrò un uomo armato di fucile, che fuggendo ricaricava lo stesso, ed avendolo arrestato fu riconosciuto pel detto Luca C. . .

In conseguenza, il procuratore generale presso la gran Corte criminale della provincia di. . . accusa il nominato Luca . . . di omicidio premeditato in persona di . . . ai termini dell'art. 351 delle leggi penali, e chiede che sia giudicato ai termini del n.° 4 dell'art. 352 delle leggi penali.

Fatto in . . . li . . .

N. N. Proc. gen.

L' atto d' accusa, dopochè sarà stato ammesso dalla gran Corte, dovrà notificarsi. all' accusato (vedi l' art. 76 del presente Manuale).

FORMOLA II.

(fol. 28, art. 71)

Intervento in causa della parte civile.

N. N. moglie del defunto A. . . e madre e tutrice de' suoi figli minori C. . . D. . . l' espone, che per effetto dell'omicidio in persona del detto suo marito, commesso dal nominato B. . ., tanto lei che due suoi figli C. . . D. . . sono rimasti privi de' necessarj mezzi di sussistenza; quindi, chiede tanto nel proprio nome che come tutrice de' detti minori, che la G. C. nel giudicare il detto imputato voglia compiacersi condannarlo anche al ristoro de' danni in favore dell' esponente e suoi figli: all' uopo esibisce l'atti di nascita de' detti suoi figli; non che un atto di notorietà fatto innanzi il giudice regio di. . . dal quale rilevasi, che il defunto suo marito per effetto del suo mestiere di falegname percepiva la giornata di carlini sei da chiunque era chiamato a travagliare.

Fatto in . . . lì . . .

A. B. Patrocinatore

L' anno . . . il . . . del mese di . . .

Io M. . . usciere presso la gran Corte criminale di . . . a richiesta del sig. A. . . B. . . patrocinatore, ho notificato e dato copia del presente atto d' intervento in causa al signor B. . . imputato d' omicidio in persona di . . . detenuto nelle prigioni di . . . parlando personalmente allo stesso, nelle dette prigioni acciò conosca il contenuto in esso.

M. C. Usciere

Inseguito il sopradetto atto verrà depositato in cancelleria.

FORMOLA III.

(fol. 34, art. 87)

Ordinanza per l' apertura del termine di cinque giorni.

L' anno . . . Noi N. N. giudice della gran Corte Criminale di . . . delegato.

Vista la deliberazione della gran Corte del giorno . . . colla quale il nominato Luigi B. . . è stato messo in legittimo stato di accusa per causa di omicidio con premeditazione commesso in persona di . . .

Visto il disposto nell' art. 175 delle leggi di proc. pen.

Ordiniamo aprirsi un termine di cinque giorni decorrendi dall' intimazione della presente, nel quale farà lecito prodursi tutti que' mezzi d' incompetenza o di nullità che forse potranno competere alle parti, non che quegli esperimenti di fatto dicui può esser capace la natura del reato, restando avvertite le parti, che tutte le domande di nullità non proposte nel termine di cinque giorni espresso nella presente ordinanza, non saranno più ammisibili.

N. Giudice
O. Cancelliere

Quest' ordinanza verrà notificata da un usciere della gran Corte all' imputato, ed alla parte civile, dandosene anche comunicazione al pubblico ministero.

Una simile ordinanza avrà luogo per l' apertura del termine delle 24 ore.

FORMOLA IV.

(fol. 37, art. 95)

Domanda per esperimento di fatto.

Al sig. presidente e giudici della gran Corte criminale di . . .

N. N. imputato di omicidio in persona di. . . l' espone, che volendo dimostrare in discarico dell' accusa prodotta a suo carico, che dal punto ove dicesi essere stato tirato il colpo al defunto B. . . era impossibile poter ricevere alcuna ferita il detto B. . . , per esservi intermediamente un muro di circa palmi 20 di lunghezza, ed otto di altezza; chiede perciò un esperimento di fatto, onde provarsi l' esistenza del detto muro, e l' impossibilità di esser ferito dal luogo descritto nella pruova generica.

Fatto in . . . li . . .

N. N. Patrocinatore

Sulla soprascritta domanda la gran Corte dovrà disporre l' esperimento con sua decisione ai termini dell' art. 191 *e seg. delle leggi di procedura penale* (vedi l' art. 94 e seguenti dal presente Manuale),

FORMOLA V.

(fol. 41 , art. 108.)

Verbale di sperimento.

L' anno . . .

Noi N. N. Giudice della gran Corte criminale di . . . delegato, coll' intervento del sig. M. Procuratore generale presso la detta gran Corte, ed assistiti dal cancelliere sostituto della medesima, sig. . . in esecuzione di decisione del giorno . . . , ci siamo conferiti nel comune di . . . nel luogo detto . . . per procedere all' esperimento con detta decisione ordinato , consistente nel conoscersi se dalla casa di abitazione del signor A. . . possa vedersi la porta d' ingresso della casa di . . . , ed ivi giunti , abbiamo fatto venire alla nostra presenza i nominati A, B, C, ai quali abbiamo ordinato di prestare il giuramento richiesto dalla legge ; ed essendosi a tanto adempito , gli abbiamo ordinato di osservare, se dalla finestra del lato orientale della casa di abitazione del signor N. . , possa scoprirsi e vedersi la porta d' ingresso della casa del signor A. . ; lo che essendosi eseguito dai detti testimonj con la nostra presenza , i medemi ci han riferito , come anche noi abbiamo osservato, che

fra la detta finestra e la porta d' ingresso nella casa del signor A. . . vi esiste un muro diruto di giardino della lunghezza di palmi 45 e dell' altezza di palmi 15 ; per cui questo muro impedisce la vista della porta di detta casa del signor A. . .

Di tutto ciò ne abbiam formato il presente verbale, sottoscritto tanto da noi, che dai detti testimonj.

Sieguono le firme

FORMOLA VI.

(fol. 42, art. 112.)

Ordinanza per l' apertura del termine delle 24 ore, accordato per la presentazione delle liste de' testimonj.

Quest' ordinonza è simile a quella espressa nell' art. 87 (*vedi la Formola III.*).

FORMOLA VII.

(fol. 42 , art. 113.)

Posizioni a discarico.

N. N. imputato di omicidio con premeditazione in persona di . . . in discolpa dell' accusa contro di lui prodotta per tale omicidio, intende provare quanto siegue.

1.° La sera de' 2 dicembre, passato anno, verso le ore tre italiane, in cui fu ucciso il nominato A. . . , l' accusato trovavasi nel comune di . . . ove il giorno avanti vi si era recato per comprare de' negri, ed ivi tutta la notte restò a dormire in casa del signor D. . . Si può deporre questo fatto dai signori A., B., C.

2.° L' accusato non ebbe mai inimicizia col l' ucciso, anzi vi aveva un' intima corrispondenza, per essere in trattato di matrimonio colla signora G. . . sua sorella, potendosi ciò deporre dai signori L. U. M.

Fatto in . . . lì . . .

B. C. Patrocinatore

FORMOLA VIII.

(fol. 54 art. 153)

In nome della legge.

Noi N. N. Giudice della gran Corte criminale di . . . delegato, mandiamo ed ordiniamo ad ogni usciere, di citare ed assegnare i sottoscritti testimonj, onde comparire all' udienza della gran Corte sudetta, il giorno . . . per essere intesi a carico di . . . imputato di omicidio in persona di . . . e mancando vi saranno astretti coi mezzi permessi dalla legge,

L' anno ec.

Io N. N. usciere presso la gran Corte criminale di . . . ho notificato e dato copia a . . . della sopradetta cedola di comparsa, consignandola al suo domicilio in persona di una donna che ha detto essere sua sorella.

A. Usciere

FORMOLA IX.

(fol. 62, art. 178)

Verbale della pubblica discussione.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

La gran Corte criminale della provincia di . . . sedente in . . composta da' sig. N. N. presidente (*si descriveranno tutti i giudici*), dal sig. B. . . procurator generale, e dal sig. D. . . cancelliere, riunita nella sala delle pubbliche discussioni a porte aperte, affin di giudicare il nominato C. . . imputato di omicidio con premeditazione in persona di . . .

E stato introdotto l'accusato, libero e sciolto da qualunque ligame, custodito dalla gendarmeria reale, a solo fine di evitarne la fuga, ed assistito dal suo difensore sig. N. . .

Il Presidente ha interrogato l'accusato del suo nome, cognome, padre, età, patria e condizione.

Ha egli risposto chiamarsi . . .

Gli ha indi avvertito della serietà dell'atto, e di prestarvi tutta l'attenzione; non che di essere nel dritto dedurre per suo mezzo tuttocciò che influir possa alla propria difesa.

Il pubblico ministero ha dato lettura del suo atto di accusa (1).

Il presidente, ha domandato all' accusato, se abbia cosa alcuna da osservare in sua discolpa sopra ciò che è stato dedotto negli atti dicui ha inteso la lettura.

L' accusato ha risposto (*si trascriveranno le sue risposte ed eccezioni*).

Inseguito, dietro ordine del presidente, il cancelliere ha dato lettura dell' interrogatorio dell'accusato.

Terminata questa lettura l' accusato ha detto che . . . (*si trascriveranno tutte le risposte, sia che confermino, modifichino, spieghino, o ritrattino il contenuto dell' interrogatorio*).

Si è data lettura dal cancelliere delle note de' testimonj, che sono stati prodotti, tanto a carico, che á discarico.

Essendovi ripulse di testimonj, il dicui esame fu riserbato alla pubblica discussione, si procederà nel seguente modo.

Si è data lettura della ripulsa de' testimonj pro-

---

(1) Se trattasi di reato per lo quale vi necessita l'istanza della parte offesa, come sarebbe ne' reati di stupro, dal cancelliere dovrà darsi lettura di una tale istanza. L' istesso dovrà praticarsi in caso che vi sia la domanda della parte civile pel ristoro de' danni.

dotta dall' accusato in persona di M. M. sul motivo di essere i medemi nipoti dell' offeso.

Si è dato lettura di un estratto battesimale, dal quale risulta che i detti testimonj sono figli di... che fu fratello di . . .

La gran Corte, visto l'art. 202 delle leggi di procedura ha deciso, che i testimonj M. ed N. sieno esclusi dalla pubblica discussione (*o pure non essendo ammisibile la ripulsa si dirà*): la gran Corte rigetta i motivi di ricusa, ed ordina, che sieno intesi i testimonj ripulsati *o pure:* ordina sentirsi il testimone per valutarsi la sua deposizione nel calcolo della fede che può meritare.

Si è fatto l' appello nominale de' testimonj, e si è rinvenuto mancante il testimone P. . .

La gran Corte avendo conosciuto che la deposizione di questo testimone per nulla influisce allo scovrimento della verità, ha dichiarato non necessario il suo esame, ed ha ordinato non leggersi la sua dichiarazione scritta.

Il presidente ha ordinato, che i testimonj sieno situati in una stanza separata, ove non possano vedere, nè udire ciò che si fa nella pubblica discussione, e di vietarli di aver comunicazione colle parti, e co' testimonj già esaminati.

In seguito, il presidente ha ordinato d' introdursi il primo testimone, il quale, avvertito della santità del giuramento, ha giurato di dire

tutta la verità, null' altro che la verità, ed interrogato del suo nome, cognome, età, patria, e condizione,

Ha risposto chiamarsi . . . .

Il presidente gli ha domandato se conosce l' accusato N. . . . e se abbia alcun vincolo di parentela, o affinità collo stesso, ed in qual grado.

Il testimone ha risposto negativamente.

Interrogato sul conto dell' omicidio in persona di D. . .

Ha risposto unisonamente e conformemente alla sua deposizione scritta, sistente al fol. . . del processo (*se vi sieno cangiamenti, saranno notati nel processo verbale*).

Il presidente avendo domandato all' accusato se abbia a produrre osservazione alcuna avverso la deposizione del testimone, lo stesso ha risposto che (*si noteranno le risposte dell'accusato*).

Il difensore dell' accusato ha domandato al presidente che piacciale interrogare il testimone, in qual modo e con quali mezzi, essendo notte, potè conoscere l'accusato.

Il presidente, annuendo alla domanda del detto difensore, ha interrogato il testimone sulla detta circostanza, il quale ha risposto che (*si noteranno le risposte*).

Il procuratore generale, chiedendo la parola al presidente, ha domandato al testimone se (*si*

trascriverà tanto la domanda che la risposta).

Terminata la deposizione del detto testimone è stato licenziato, ed intromesso il secondo.

Così si esamineranno un dopo l' altro tutt' i testimonj a carico, ed indi si passerà all'esame de' testimonj a discarico.

Essendovi parte civile in giudizio, dopo terminato l' esame, potrà pronunziare le sue conclusioni; ed indi il ministero pubblico, riassumendo l' affare, e tutte le pruove raccolte, pronunzierà le sue conclusioni.

Inseguito, il presidente ha invitato il difensore dell' accusato a parlare su i mezzi di difesa; lo che si è dallo stesso eseguito, portando la parola in ultimo luogo.

Terminato la parlata del difensore, il presidente ha dichiarata sospesa l' udienza, invitando i giudici a recarsi nella camera di consiglio per deliberare; lo che si è eseguito, senza l' intervento del pubblico ministero.

Fatto e chiuso il sopradetto giorno, mese ed anno, alle ore . . . .

Sottoscrizione del presidente, e del cancelliere, e visto del pubblico ministero.

Inseguito la G. C. è ritornata nella sala della pubblica udienza, ed il cancelliere ha dato lettura della decisione della G. C. del tenore seguente.

Si trascriverà la decisione, pronunciata sull'affare (vebi la Formola seguente).

FORMOLA X.

(fol. 90, art. 273)

Decisione della G. C.

La G. C.ª, viste le pruove raccolte contro il nominato D. . . accusato di omicidio con premeditazione in persona di . . .;

Intesi i testimonj a carico;

Intesi i testimonj a discarico;

Inteso la parte civile;

Udite le conclusioni del pubblico ministero, il quale ha conchiuso che . . .;

Inteso il difensore dell'accusato in tutt'i mezzi di difesa;

Il presidente riassumendo tutte le pruove raccolte, tanto in favore che contro dell'accusato ha proposto la seguente quistione.

Consta che l'accusato D. . . abbia commesso omicidio con premeditazione in persona di . . .?

Considerando che dalla pubblica discussione si rilevano i seguenti fatti.

Si enuncieranno tutti i fatti e le circostanze che entrano nella convizione de' giudici.

La G. Corte ha dichiarato a maggioranza di voti, che consta, che l' accusato N. . . abbia commesso l' omicidio in persona di . . . con premeditazione.

Fatta la dichiarazione di reità, il presidente ha elevata la seguente quistione. Qual sia la pena che per legge è dovuta al reato di cui D. . . è stato dichiarato colpevole?

La G. C. all' unanimità, considerando che l' omicidio con premeditazione è punito colla pena di morte, ai termini dell' articolo 352 delle leggi penali così concepito (*si trascrive l'articolo*).

All' unanimità ha condannato e condanna il nominato D. . . alla pena di . . . , al ristoro de' danni infavore della parte civile, e dalle spese del giudizio . . .

Ordina la pubblicazione in istampa della presente decisione.

sieguono le sottoscrizioni.

FORMOLA XI.

(fol. 97, art. 294)

Ricorso alla suprema Corte di giustizia.

Alla suprema Corte di giustizia de' reali dominj al di qua del faro.

N. N. difensore di . . . , formalmente ricor-

re avverso la decisione della G. C. criminale di. . .
del giorno . . . , colla quale ha dichiarato colpevole di omicidio con premeditazione il detto D. . . , e lo ha condannato alla pena di morte ; e chiede che la detta decisione sia annullata per i seguenti motivi.

I.° *Motivo d' anunllamento.*

Tra i testimonj repulsati vi era il signor N. condannato alla pena de' ferri, il quale, ai termini dell' art. 17 delle leggi penali non potea essere ammesso a deporre nella pubblica discussione, se non che per dare semplici indicazioni; ciò non ostante la G. C. ha messo a calcolo il suo detto come ogni altro testimone, quindi ha espressamente controvenuto al citato articolo.

II.° *Motivo d' annullamento.*

La G. C. ha dichiarato colpevole di omicidio con premeditazione il nominato D. . . , mentre dai fatti espressi nella decisione rilevasi, che il reo fu fortemente provocato dall'accusato, che questi prima gli tirò un colpo di pistola, e che il detto D. . . non fece che difendersi contro lo stesso; per cui la G. C. ha malamente definito il reato.

Dato in . . . lì . . .

Sottoscritto
N. Patrocinatore

FORMOLA XII.

(fol. 115 , art. 352)

Citazione per la comparsa dell' imputato in giudizio correzionale.

In nome della legge.

Noi N. N. giudice del circondario di . . . , mandiamo ed ordiniamo ad ogni usciere di citare il nominato D. . . , a comparire innanzi a Noi il giorno . . . alle ore . . . nel locale delle nostre udienze , per essere giudicato sull' accusa contro di lui prodotta di ferite lievi in persona di . . . , giusta la denuncia del medesimo fatta innanzi l' uffiziale di polizia giudiziaria del comune di . . . , di cui gliene sarà data copia.

I testimonj prodotti dal querelante , e che verranno egualmente citati a comparire nel sopradetto giorno ed ora , sono i seguenti (*si descriveranno tutt' i testimonj da citarsi*).

L' imputato è in libertà di poter osservare nel corso del termine di tre giorni , a decorrere dal dì della citazione , tutti gli atti , processi verbali e documenti depositati in cancelleria ; come anche di potér far uso di un difensore , e pre-

sentare tutte le pruove che crederà opportune per la difesa della sua causa.

Dato in . . . li . . .
sottoscritto N. Giudice.
C. Cancelliere.

FORMOLA XIII.

(fol. 121 , art. 373).

Verbale della pubblica discussione.

L' anno . . . il giorno . . : del mese di . . .

Il signor N. N. giudice del circondario di. . ., assistito dal suo ordinario cancelliere sig. D. . ., coll' intervento del sig. A. . ., primo eletto, facendo funzione di pubblico ministero, riuniti in seduta pubblica nella sala delle solite udienze, affin di procedere al giudizio correzionale contro il sig. E. . ., imputato di ferite lievi in persona di . , .

Aperta la pubblica discussione, il cancelliere ha dato lettura della denuncia della parte offesa, che ha dato principio al procedimento, come anche della citazione fatta all' imputato ed ai testimonj.

In seguito è stato introdotto libero e sciolto

da qualunque legame, l'imputato, assistito dal suo difensore sig. N. . .

Il giudice lo ha interrogato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, e domicilio.

Ha egli risposto chiamarsi . . .

Interrogato sul conto della sua imputazione.

Ha risposto (*qualora l' imputato era stato precedentemente interrogato*, *basterà leggersi il suo interrogatorio*).

Il giudice lo ha avvertito di portare tutta l'attenzione sul presente atto, e del dritto che ha di proporre tutte l' eccezioni di fatto e di dritto, egualmente che le ripulse contro i testimonj, qualora gli competono.

L' imputato ha risposto, che la sola eccezione che produce in suo favore è la scusabilità del fatto, mentre la ferita di cui è imputato non fu commessa volontariamente, ma bensì per pura casualità, giacchè egli nel tirare una pietra ad un cane, questa disgraziatamente colpì il detto A. . . ; ed all' uopo in comprova di questa verità, ha fatto citare i testimonj A. B. C. D.

In seguito il giudice ha ordinato procedersi all' esame de' testimonj, de' quali si è fatto l' appello nominale; e sono stati messi in luogo separato onde non sentire o vedere ciò che si fa nella pubblica udienza, nè aver comunicazione con i testimonj già esaminati.

È stato introdotto il primo testimone, il quale, avvertito della santità del giuramento, ha giurato di dire tutta la verità nè altro che la verità,

Interrogato del suo nome ec.

Ha risposto chiamarsi . . .

Interrogato se conosce l' imputato; se vi ha alcun vincolo di parentela, ed in qual grado,

Ha risposto . . .

Interrogato sulla presente causa,

Ha risposto . . .

(*Così l' un dopo l' altro si esamineranno tutt' i testimonj a carico, ed indi quelli a discarico*).

La parte civile ha conchiuso . . .

Il pubblico ministero, riassumendo l' affare ha conchiuso . . .

Il difensore dell' imputato prendendo la parola in ultimo luogo, ha addotto tutt' i mezzi di difesa in favore dello stesso.

Il giudice ha dichiarato sospesa l' udienza, ritirandosi col cancelliere nella camera di cosiglio, per deliberare sulla presente causa.

(*La sentenza si farà nell' istesso modo prescritto pel giudizio ne' misfatti distinguendola in due quistioni, cioè una sul fatto, l' altra sul drtto, sotto pena di nullità*).

In seguito il giudice ritornerà nella pubblica

udienza. e farà dal cancelliere dar lettura della sentenza, ai termini dell' art. 372 (vedi l' art. 389 del presente Manuale).

Questo verbale verrà finalmente sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dal pubblico ministero.

FORMOLA XIV.

Notifica della sentenza.

L' anno ec.

La sopradescritta sentenza è stata da me N. N. usciere etc. notificata al sig. . . condannato alla pena di . . . consegnandone copia nelle sue proprie mani . . . nelle prigioni di questo capo lungo.

sottoscritto N. Usçiere

FORMOLA XV.

(fol. 129, cap. 11)

Dichiarazione di appello in giudizio correzionale.

N. N. condannato con sentenza del giudice regio di . . . del giorno . . . al secondo grado di prigionia, come dichiarato colpevole di ferite

gravi per gli accidenti, in persona di . . ., formalmente appella avvero la detta sentenza per i seguenti motivi.

1.° L'articolo 351 delle leggi di procedura prescrive a pena di nullità dover intercedere un termine almeno di tre giorni tra l'atto di citazione e l'apertura della pubblica discussione; questo termine non essendo stato osservato, ne fu dal difensore dell'imputato richiamata l'osservanza innanzi ad ogni altra eccezione nella prima udienza, ma il giudice non vi fe dritto; quindi la sentenza dovrà annullarsi, ordinandosi un nuovo procedimento.

2.° Il giudice del circondario ha dichiarato la ferita pericolosa di vita per gli accidenti, sul detto di un sol perito. L'art. 69 delle leggi di procedura espressamente richiede per la verifica di ogni circostanza d'ingenere principale il concorso per lo meno di due periti; quindi nella specie il detto di un sol perito non era sufficiente a stabilire la pruova della natura della ferita. Il giudice dunque ha violata la legge, basando la sua convizione su di una pruova generica contraria al disposto della legge, e quindi per quest'altro motivo la sentenza dovrà annullarsi.

E così inseguito si descriveranno tutti gli altri motivi di appello.

Fatto in . . . li . . .

sottoscritto dal condannato o dal suo difensore.

FORMOLA XVI.

Atto di presentazione in cancelleria del sopradetto appello.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . Nella cancelleria del regio giudicato di . . . è stato presentato dal sopradetto sig. N. . . il presente atto di appello, del quale gliene abbiamo lasciata copia a sua richiesta.

sottoscritto A. B. Cancelliere.

FORMOLA XVII.

Citazione a comparire in giudizio di polizia.

In nome della legge.

Noi N. N. giudice regio del circondario di... mandiamo ed ordiniamo citarsi il nominato A., a comparire il giorno . . . ad ore . . , per essere inteso e giudicato sull' accusa prodotta dal nominato B. per aver lanciato pietre contro le finestre della sua casa, giusta la querela dallo stesso fattane in questa giustizia regia il giorno . . .

Ordiniamo ancora citarsi i testimonj (*se ne descriverà il nome , cognome , domicilio ec.*).

Dato in . . . li . . .

sottoscritto N. Giudice
D. Cancelliere

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .
Io N. N. usciere presso il regio giudice di. . . ho notificata e data copia del sopradetto ordine di comparsa al nominato N. domiciliato . . .; come anche ai testimonj descritti nel medemo nei rispettivi loro domicilii , parlando a . . .

Sottoscritto S. Usciere

FORMOLA XVIII.

Verbale della pubblica discussione.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .
Il sig. N. . . regio giudice del circondario di . . . o pure supplente, assistito dal sig. C. cancelliere , coll' intervento del pubblico ministero, riuniti nella sala d' udienza di . . . a fin di procedere come giudice di polizia ai termini del prescritto nell' art. 33. della legge dei 29 mag-

gio 1817 sull' accusa prodotta da . . . contro il nominato B.

Aperta la pubblica discussione si è presentato il Sig. A. . . imputato, il quale ha esibito copia della citazione di comparsa.

Il giudice ha ordinato darsi lettura del verbale di controvenzione redatto da . . . contro il detto sig. A. . . .

Inseguito il giudice ha interrogato l' accusato sulla controvenzione imputatale, il quale ha risposto . . .

(*Se vi sono testimonj a carico, si esamineranno*).

L' imputato in conferma de' suoi detti ha presentato due testimonj a discarico cioè il sig. N. ed il sig. F.

Il giudice avendoli separatamente interrogati, il primo ha detto chiamarsi . . . . ha prestato il giuramento di dire tutta la verità . . . ed ha deposto che . . . (*così si esaminrranno tutti i testimonj a discarico*).

Terminato l' esame de' testimonj, il ministero pubblico ha conchiuso che . . .

L' imputato prendendo la parola in ultimo luogo, ha sostenuto che . . .

Se vi e un difensore che sostiene le ragioni dell' accusato, darà le sue conclusioni.

Per tutto il dippiù vedi la formola XIII, per

la pubblica discussione ne' giudizi correzionali.

La sentenza si farà nell' istesso modo di quella ne' giudizj correzionali.

Riguardo all' appello ne' giudizj di polizia vedi la formola XV.

Fine del Tomo Secondo.

INDICE.

LIBRO I.

De' giudizj ordinarj. pag. 3

FORMOLE

DEGLI ATTI ENUNCIATI NEL PRESENTE VOLUME.

FINE.